

Daniele Colonna

**«Medicina politica e legislazione sociale» in età giolittiana.  
Il contributo di Lorenzo Borri\***

*Political medicine and social legislation' in the giolittian age.  
The contribution of Lorenzo Borri*

SOMMARIO: 1. La medicina politica: «une espèce de science moyenne entre la Législation et la Médecine». - 2. Lorenzo Borri (1864-1923) tra medicina legale e infortunistica. - 3. Le idee faro di Lorenzo Borri tra statalismo e modernismo giuridico. - 4. «Un programma pratico di eugenica»: tutela della maternità e (ri)educazione - 5. Diritto di famiglia, delitti sessuali e «neomalthusianismo». - 6. Il contrasto ai morbi sociali tra «bonifica umana» e «proibizionismo». - 7. Infortunistica e legislazione sociale: la critica anti-romanistica e la codificazione di «uno spirito solidaristico». - 8. L'Italia al bivio: stato sociale o stato fascista.

ABSTRACT: Lorenzo Borri (1864-1923), medical examiner and one of the founders of social insurances against occupational accidents, was, in early 20th-century Italy, among the leading scholars of political medicine, a discipline that aimed to rationally guide legislative and jurisprudential evolution. In his works, Borri addressed various issues related to social legislation, family law and the condition of women, advocating bold reformist proposals. His thought, as well as that of other contemporary scholars - representatives of the progressive élite - both anticipated elements of the welfare state and revealed a fascination with authoritarianism, which the Fascist regime would later exploit.

KEYWORDS: Political Medicine, Social Legislation, Welfare State.

---

\* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*.

### 1. *La medicina politica: «une espèce de science moyenne entre la Législation et la Médecine»*

Il dibattito riformista che agita l'Europa della *Belle Époque* è caratterizzato da un inedito protagonismo della classe medica che, forte dell'autorevolezza conferitale dai recenti progressi scientifici, si pone quale interlocutore privilegiato delle istituzioni e del legislatore, inaugurando così una nuova stagione di connessioni tra diritto e scienza. Con la linea di indagine che si svilupperà nel prosieguo si vuole provare a dipanare alcuni fili di questa complessa realtà a partire dalla figura di Lorenzo Borri (1864-1923), medico legale non estraneo al giuridico e ai suoi tecnicismi, la cui riflessione pone bene in luce il ruolo primario che il dialogo medico-giuridico ha svolto nella fondazione dello stato sociale italiano, nell'arco di tempo compreso tra gli esperimenti riformisti dell'epoca giolittiana e le distorsioni della legislazione sociale operate dal regime fascista.

Per inquadrare le peculiarità e la rilevanza della sintesi che proporrà Lorenzo Borri è preliminarmente necessario soffermarsi, seppure per brevi cenni, sul più ampio soggetto della medicina politica (o pubblica o sociale)<sup>1</sup>. È questa una disciplina che nasce nel Settecento illuminista e riformatore come attitudine della scienza medica a porsi quale motore razionale dell'evoluzione giuridica<sup>2</sup>. Appartengono a questa prima fase le riflessioni di molteplici autori – Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), Johann Peter Frank (1745-1821), Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808), solo per citare alcuni dei nomi più noti – prospettive eterogenee accomunate da un tentativo di analisi sistematica dei problemi sanitari della società, dalla richiesta di intervento all'autorità pubblica e

---

\* Un sincero ringraziamento alle Dottoresse Cristina Silvi e Gilda Oberti della Biblioteca della Scuola di scienze sociali dell'Università degli Studi di Genova per la preziosa collaborazione nel reperimento delle fonti bibliografiche.

<sup>1</sup> V. *infra* n. 7. Le diverse accezioni hanno oggi sfumature di significato parzialmente differenti, questo livello di dettaglio è però sconosciuto a Lorenzo Borri che, non dissimilmente da gran parte della dottrina a lui coeva, usa indistintamente i tre termini, sebbene mostri una certa preferenza per la dizione *medicina politica*, cfr. L. Borri, *Per un'opera di civismo in linea di medicina politica*, in «Rassegna della previdenza sociale», (1919/5-6), pp. 700-710, p. 701.

<sup>2</sup> Per un primo inquadramento: A. Pazzini, *Origine e sviluppo della medicina sociale in Italia*, Roma 1966, pp. 27 e ss.; G. Panseri, *La nascita della polizia medica: l'organizzazione sanitaria nei vari Stati italiani*, in G. Micheli (cur.), *Storia d'Italia. Scienza e tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimento a oggi*, Torino 1980, pp. 157-196; G. Cosmacini, *Storia della medicina e della sanità in Italia. Dalla peste nera ai giorni nostri*, Bari-Roma 2016, pp. 209-229.

dalla denuncia della povertà quale principale causa di malattie («morborum genitrice» secondo la fortunata espressione di Frank)<sup>3</sup>.

Queste prime teorizzazioni giungeranno a maturazione, divenendo effettivamente un fattore di stimolo per il legislatore e i decisori politici, nell'Ottocento maturo, in seguito al palesarsi delle conseguenze della rivoluzione industriale da cui la prepotente emersione della c.d. questione sociale e la connessa reazione riformista. Indice non secondario dell'affermarsi e del diffondersi di questa nuova sensibilità è la comparsa del lemma *médecine politique* nella dodicesima edizione del *Dictionnaire de médecine* edito da Baillièrè (1865), compendio diffuso e assiduamente aggiornato del sapere medico<sup>4</sup>. Qui la disciplina viene definita, con una formula tutt'oggi valida, come quella «Partie de l'art médical qui traite des rapports qui existent entre les institutions sociales et la nature humaine» finalizzata all'instaurazione di «un ordre nouveau et important d'institutions et de services»; obiettivo da perseguirsi tramite una duplice funzione di indirizzo, nei confronti del legislatore e della giurisdizione: «elle fournit au législateur les principes d'un grand nombre de lois, et dirige le magistrat dans l'exercice de la justice»<sup>5</sup>.

Tali contenuti sono ripresi esplicitamente da Clément François Victor Gabriel Prunelle (1777-1853), medico legale e storico della medicina attivo in particolare sotto la Restaurazione, che aveva così posto i termini della questione già nel 1814<sup>6</sup>. È a lui che si deve il merito di aver rivendicato l'autonomia disciplinare della medicina politica rispetto al più ampio calderone delle scienze

---

<sup>3</sup> J.P. Frank, *Oratio academica de populorum miseria, morborum genitrice*, in *Delectus Opusculorum Ad Omnem Rem Medicam Spectantium*, IX, Turici et Lipsiae 1791, pp. 341-358. Cfr: E. Lesky, *Johann Peter Frank and Social Medicine*, in «Annales Cisalpines d'Histoire sociale», IV (1973), pp. 137-144; S. Moravia, *Filosofia e scienze umane dell'età dei lumi*, Firenze 1982, pp. 109 e ss.; E. Tavilla, *Epidemie e contagi nella storia e nel diritto. Spunti e riflessioni a partire dal trattato Del governo della peste di Ludovico Antonio Muratori*, in «Historia et Ius», XXIV (2023), pp. 1-24 <[https://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/tavilla\\_24\\_compr.pdf](https://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/tavilla_24_compr.pdf)>.

<sup>4</sup> L'opera, nota anche come *Dictionnaire de Nysten*, è edita per la prima volta nel 1808, nel 1845 i relativi diritti vengono acquistati dall'editore Baillièrè che, nel 1855, ne affiderà la curatela – «une refonte générale» – a Émile Littré (1801-1881), studioso eclettico, allievo di Auguste Comte, tra i principali autori del *Dictionnaire de la langue française*, e a Charles-Philippe Robin (1821-1885), docente di storia naturale, anatomia e istologia, impegnato politicamente nelle fila dei repubblicani: *Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences accessoires et de l'art vétérinaire et des sciences qui s'y rapportent, treizième édition entièrement refondue par É. Littré, Ch. Robin*, Paris 1873, pp. V-XII.

<sup>5</sup> *Médecine politique*, in *Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences accessoires et de l'art vétérinaire, douzième édition entièrement refondue par É. Littré, Ch. Robin*, Paris 1865, p. 914.

<sup>6</sup> A.-F.-F. Potton, *Le docteur Prunelle. Sa vie et ses travaux*, Montpellier 1855; L. Dulieu, *Prunelle à Montpellier*, in «Revue d'histoire des sciences», XXXIV (1981/1), pp. 59-69.

mediche, individuandone la differenza specifica proprio nel suo ruolo di ricordo con il diritto: «une espèce de science moyenne entre la Législation et la Médecine; science qui semblerait appartenir à la fois à l'une et à l'autre»<sup>7</sup>.

Il dibattito in tema di medicina politica caratterizzerà, almeno a partire dal periodo umbertino, anche l'Italia liberale, dove contribuirà al raggiungimento di alti obiettivi come la riforma sanitaria attuata con la c.d. legge Pagliani-Crispi (*legge n. 5849 del 22 dicembre 1888, Sulla tutela della igiene e della sanità pubblica*)<sup>8</sup>. Limitandosi a qualche nota di contesto, le direttrici lungo cui si snoda questa vicenda nella Penisola possono essere ricondotte entro tre grandi ambiti tra loro intimamente intersecati.

Il primo è quello “diffuso” e dal basso dei medici condotti, la cui vicinanza forzata alle malattie dalla povera gente, complice anche uno statuto giuridico ed economico precario, concorse a favorire una contiguità di azione e di pensiero che, sul piano politico, si risolse sovente nell’adesione alle istanze emancipatorie della sinistra radicale e dei socialisti<sup>9</sup>. Augusto Murri (1841-1932), medico condotto prima che deputato radicale e stimato docente di clinica medica, nel 1891 davanti ai suoi elettori di Fermo, potrà ben affermare: «Noi [medici] siamo dei borghesi più socialisti degli operai»<sup>10</sup>.

Il secondo profilo è quello della riflessione intellettuale e accademica. Sono numerosi i docenti universitari, medici clinici e legali, che, animati da istanze di giustizia sociale, avocano alla propria riflessione scientifica un ruolo di guida nei

<sup>7</sup> C.F.V.G. Prunelle, *De la médecine politique en général et de son objet; de la médecine-légale en particulier, de son origine, de ses progrès, et des secours quelle fournit au magistrat dans l'exercice de ses fonctions*, Montpellier 1814, pp. 1-2. È questa una delle principali differenze tra la medicina politica promossa da Borri e dai suoi contemporanei e l'attuale medicina sociale, una disciplina oggi pienamente inserita nell'ambito delle scienze mediche e con una portata riformatrice più contenuta: «La medicina sociale è quella branca dello scibile medico alla quale compete di indagare, acquisire e studiare gli elementi ed i caratteri dei fenomeni biologici che interessano la società e le condizioni sociali di rilevanza medica [...] le sue finalità si concretizzano nel mantenimento (se già esistente) o nell'elevazione (se carente) del benessere fisico, psichico e sociale dell'uomo inserito nella società» F. Antoniotti, A. Berardi, A. Cati, G. De Petra, *Principi di medicina sociale*, Roma 1967, p. 60 e *passim*.

<sup>8</sup> Su questa vicenda, *ex multis*, si veda da ultimo: R. Cea, *Il governo della salute nell'Italia liberale. Stato igiene e politiche sanitarie*, Milano 2019.

<sup>9</sup> Cfr: T. Detti, *Medicina, democrazia e socialismo fra '800 e '900*, in «Movimento operaio e socialista», 1979, pp. 3-49, ora in Id, *Salute, società e stato nell'Italia liberale*, Milano 1993, pp. 50-105; A.L. Forti Messina, *I medici condotti e la professione del medico nell'Ottocento*, in «Società e storia», XXIII (1984), pp. 101-161.

<sup>10</sup> A. Murri, *La vera e la falsa grandezza dell'Italia nuova*, Bologna 1891, p. 6. Su Murri: A. Gissi, *Murri, Augusto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXVII, 2012 <[https://www.treccani.it/enciclopedia/augusto-murri\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/augusto-murri_%28Dizionario-Biografico%29/)>.

confronti della società e del legislatore relativamente alla questione igienico-sanitaria, l'organizzazione del lavoro e la lotta contro le diseguaglianze economiche<sup>11</sup>. Come compendiato nel 1882 da Edoardo Maragliano (1849-1940)<sup>12</sup>, docente genovese di clinica medica e futuro protagonista della lotta antitubercolare: «furono le quotidiane e pazienti osservazioni dei medici pratici, quelle che hanno posto in evidenza un fatto, il quale basterebbe da solo a dimostrare la reale esistenza di una quistione sociale e l'urgenza di risolverla, un fatto sul quale anzi la quistione si incardina: la disuguaglianza cioè delle varie classi sociali innanzi alle infermità ed alla morte.»<sup>13</sup>. Un dramma sociale a cui si oppone un vero e proprio manifesto politico, in cui le risultanze mediche vengono utilizzate per fondare una ben precisa interpretazione della società: rifiuto del *laissez-faire* di Adam Smith (1723-1790) e del cinismo determinista del darwinismo sociale; fiducia nella possibilità dell'uomo di conformare la realtà verso obiettivi di eguaglianza «per mezzo dell'azione collettiva dei privati e di misure legislative»<sup>14</sup>.

In stretta contiguità a queste riflessioni, si pone il terzo ed ultimo profilo, quello dell'azione politica vera e propria, cui concorrono direttamente numerosi medici. Tra questi, uno dei nomi più rilevanti è quello di Guido Baccelli (1830-1916), tra i campioni della lotta alla malaria e pioniere delle iniezioni endovenose, deputato della sinistra storica e Ministro dell'Istruzione (1880-1884, 1893-1896, 1898-1900) e dell'Agricoltura, Industria e Commercio (1901-1903). Alla guida dei due dicasteri si fece promotore di importanti riforme in tema di istruzione e assicurazioni operaie, sostenne la necessità dell'insegnamento della medicina del lavoro, diede impulso alla Bonifica dell'Agro romano e patrocinò la costruzione dell'ospedale Policlinico Umberto I<sup>15</sup>. Alla base di questa sua

<sup>11</sup> Cfr: A. Cherubini, *Preludi di medicina sociale in Italia (1850-1900)*, Roma 1980, pp. 82 e ss.

<sup>12</sup> Sulla longeva vicenda biografica di Maragliano: G. Armocida, G. Silvia Rigo, *Maragliano, Edoardo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXIX, 2007 <[<sup>13</sup> E. Maragliano, \*La medicina nei suoi rapporti colle questioni sociali\*, in \*Annuario della Regia Università degli Studi di Genova\*, Genova 1882-83, pp. 9-10.](https://www.treccani.it/enciclopedia/edoardo-maragliano_(Dizionario-Biografico)/></a>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

<sup>14</sup> «gli economisti sorgono a calmare con una formola anodina le nostre apprensioni. Perché affannarvi? Tutti quesiti infelici, essi dicono, sono vittime di una necessità inesorabile che la natura ci ha imposta: la lotta per l'esistenza [...] oh! allora, o Signori, a tutta ragione mi ribello ed esclamo: Non sono i più deboli, ma i più poveri quei che soccombono», «perché, chiediamo tanto ai seguaci di Smith e di Say quanto a quelli del quieto evolucionismo di Spencer o del fatalismo matematico di Quetelet e di Bukle, perché mai nei vostri calcoli mettete a parte quest'incognita rappresentata dalla iniziativa dell'uomo?» *ivi*, pp. 22-23, 28.

<sup>15</sup> M. Crespi, *Baccelli, Guido*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, V, 1963 <[5](https://www.treccani.it/enciclopedia/guido-baccelli_(Dizionario-Biografico)/></a>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

multiforme azione legislativa e di governo, più che un preciso credo politico – come in molti dei suoi colleghi medici e uomini di stato, in Baccelli si alternano posizioni progressiste e reazionarie – vi è proprio una lettura medico-politica della società:

Il secolo XIX legò agli albori del secolo XX la necessità delle leggi sociali. Nel comporre il codice la Medicina politica si asside consigliera e maestra del legislatore, e tanto da poter affermare che tutti pressoché i provvedimenti che entreranno a far parte del diritto nuovo posano sulla base incrollabile delle nostre dottrine. [...] sono di spettanza medica tanto le leggi di previdenza e di riparazione, quanto quelle di tutela o di difesa già approvate o propugnate dagli assertori dei diritti sociali [...] Dovunque si volga serenamente lo sguardo, la Medicina politica si asside sempre maestra dei popoli, guida sicura di legislatori e di governanti<sup>16</sup>.

Accanto a Baccelli, i medici che parteciparono attivamente a questa fase politica e legislativa sono veramente numerosi. Ancora una volta, solo per citare alcuni dei più noti, oltre ai già ricordati Augusto Murri ed Edoardo Maragliano: Agostino Bertani (1812-1886), medico e patriota, fondatore dell'Estrema sinistra storica; Giulio Bizzozero (1846-1901), apostolo della medicina preventiva e oppositore delle politiche di decentramento dei servizi sanitari; Luigi Pagliani (1847-1932), che legò il suo nome alla riforma sanitaria del 1888; Angelo Celli (1857-1914), igienista e ideatore nel 1898 della *Società per gli studi contro la malaria*; Luigi Devoto (1864-1936), allievo di Maragliano e universalmente riconosciuto come uno dei fondatori della medicina del lavoro; Gaetano Pieraccini (1864-1957), tra i primi medici del lavoro e politico socialista<sup>17</sup>.

## 2. Lorenzo Borri (1864-1923) tra medicina legale e infortunistica

Negli elenchi dei grandi interpreti della medicina politica, raramente è incluso il nome di Lorenzo Borri, di cui al più è ricordato il contributo alla

---

<sup>16</sup> G. Baccelli, *Inaugurazione del Congresso*, in *Lavori dei congressi di medicina interna. Dodicesimo Congresso tenuto in Roma nell'Ottobre 1902*, Roma 1903, pp. 3-8. Cfr: «Per Baccelli la medicina politica fu, essenzialmente, la meta sociale legalizzabile [...] ma per Baccelli la funzione della medicina, come disciplina politica, non finisce nella sua azione legislativa specifica, essa medicina deve insinuarsi come stimolo, pungolo, sostegno di opere legislative» L. Devoto, *La medicina politica di Guido Baccelli*, in «Gazzetta degli ospedali e delle cliniche», XLV (1916), pp. 3-16, pp. 3 e 10.

<sup>17</sup> Per un inquadramento complessivo del contributo alle riforme di questi e altri medici politicamente e socialmente impegnati nel contesto dell'Italia liberale, un riferimento essenziale sono i lavori di Arnaldo Cherubini: A. Cherubini, *Preludi di medicina sociale in Italia (1850-1900)*, cit.; Id, *Medicina e lotte sociali (1900-1920)*, Roma 1980; Id, *La previdenza sociale nell'epoca giolittiana*, Roma 1986.

fondazione dell'infortunistica. I confini della sua riflessione, però, sono significativamente più vasti e la sua figura ben si presta a fare da sintesi a questa stagione<sup>18</sup>.

Borri nasce a Firenze il 7 febbraio 1864<sup>19</sup>, dopo gli sudi liceali a Pistoia, mosso dalla «enorme importanza sociale» della materia<sup>20</sup>, si iscrive alla Facoltà medica di Bologna per poi laurearsi con lode presso il Regio Istituto di Studi Superiori di Firenze il 10 luglio 1887<sup>21</sup>. Dal 1° novembre 1887 è assistente presso la

<sup>18</sup> Ad oggi manca uno studio monografico su Lorenzo Borri, gli unici contributi dedicati alla sua figura sono una voce del *Dizionario Biografico degli Italiani* e un articolo a carattere divulgativo: E. Taccari, *Borri, Lorenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, 1971 <[<sup>19</sup> All'anagrafe Lorenzo Vincenzo Luigi Giulio Raffaello Gaetano Antonio Giuseppe Gio Batta Romualdo, nato da Gio Batta Borri, banchiere, e Ida Cantagalli, atta a casa: \*Atto di nascita n. 464 del Registro, n. 665 dell'Ufficio del 7 febbraio 1864\*, in \*Archivio di Stato di Firenze, Stato civile preunitario \(1815-1865\), nati, filza n. 1457, anno 1864, comunità di Firenze\*, p. 144.](https://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-borri_(Dizionario-Biografico)/></a>; F. Carnevale, <i>Lorenzo Borri (Firenze 1864, Forte dei Marmi 1923). Medico, giurista e letterato</i>, in «Toscana Medica», VI (2019), pp. 24-27. Per una più ampia ricostruzione della sua vicenda biografica appaiono utili i contributi a lui dedicati in occasione della prematura scomparsa da allievi – Attilio Cevidalli (1877-1926), Francesco Leoncini (1880-1953), Antonio Cazzaniga (1885-1973) – e colleghi; tra i principali: C. Biondi, <i>Lorenzo Borri</i>, in «Il Policlinico. Periodico di medicina, chirurgia e igiene», (1923), pp. 1310-1312; G. Guicciardi, <i>Lorenzo Borri</i>, in «Rivista sperimentale di freniatria», XLVII, (1923), pp. 678-681; <i>Adunanza pubblica del 7 Febbraio 1924. Commemorazione del prof. Lorenzo Borri, presidente dell'Accademia [medico-fisica fiorentina]</i>, in «Lo Sperimentale. Archivio di biologia normale e patologia», (1924), pp. 579-593; F. Leoncini, <i>Lorenzo Borri</i>, in <i>Annuario della Regia Università di Firenze</i>, Firenze 1924, 329-331; C. Biondi, F. Carnelutti, M. Carrara, A. Cevidalli, F. Leoncini, S. Ottolenghi, G.G. Perrando, <i>Raccolta di scritti sull'opera scientifica e sociale di Lorenzo Borri</i>, in «Rassegna della previdenza sociale», (1924/1), pp. 41-84; G. Pisenti, <i>Lorenzo Borri</i>, in <i>Rassegna della previdenza sociale</i>, (1924/2), pp. 21-46; A. Cazzaniga, A. Cevidali, F. Leoncini, <i>Cenni biografici del prof. Lorenzo Borri</i>, in L. Borri, <i>Discorsi e conferenze</i>, Firenze 1924, pp. IX-XIII; A. Peri, <i>Lorenzo Borri: lo scienziato e l'uomo</i>, in «Le opere e i giorni. Rassegna mensile di politica, arti, lettere, etc.», (maggio 1924), pp. 58-62. Presso l'Archivio centrale dello Stato sono conservati il fascicolo personale e quello relativo alla libera docenza: ACS, <i>Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, Divisione prima, Fascicoli personali dei professori ordinari, 2° versamento, prima serie</i>, b. 18, fasc. 4 (d'ora in poi ACS, <i>Fascicolo personale</i>); ACS, <i>Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, biblioteche e affari generali, Archivio generale (Università, accademie e biblioteche), Università e istituti superiori: affari generali, concorsi a cattedre, libere docenze, onorificenze, personale, locali, spese e affari diversi, Seconda serie, Pos. 11 liberi docenti</i>, b. 403 (d'ora in poi ACS, <i>Libera docenza</i>). Lo stato di servizio di Lorenzo Borri è conservato anche presso l'Archivio Storico dell'Università degli Studi di Firenze: ASUniFi, <i>Amministrazione centrale, Personale, Stati di servizio personali docenti</i>, b. 308.</p>
</div>
<div data-bbox=)

<sup>20</sup> A. Cazzaniga, A. Cevidali, F. Leoncini, *Cenni biografici del prof. Lorenzo Borri*, cit., p. IX.

<sup>21</sup> *Ibid.* Lo stato di servizio riporta: «Approvato dottore [...] il 9 luglio 1887» *Stato di servizio del Signor D.re Lorenzo Borri*, p. 1, in ACS, *Fascicolo personale*, cit.

Clinica Chirurgica dell'Ateneo fiorentino sotto la direzione di Giuseppe Corradi (1830-1907). Nel giugno successivo, difficoltà economiche e necessità familiari – il 29 novembre 1888 sposa Elena Boinaghi<sup>22</sup> – lo costringono a lasciare l'Accademia e vestire i panni del medico condotto, professione che eserciterà per più di due anni, prima nel Comune di Cutigliano pistoiese e poi presso quello di Montopoli in Valdarno inferiore<sup>23</sup>. Tornerà in Università a partire dal 1° dicembre del 1890, grazie all'intuizione di Angiolo Filippi (1836-1905)<sup>24</sup>, che lo volle quale Aiuto alla Cattedra di Medicina Legale presso il laboratorio dell'Ateneo fiorentino da lui diretto. Nel 1892, proprio nel capoluogo toscano, verrà iniziato alla massoneria presso la Loggia Concordia<sup>25</sup>.

Nel 1894 si abilita alla libera docenza dando prova di «attitudine didattica non comune, profonde cognizioni, ordine perfetto nell'esposizione»<sup>26</sup>. Sul finire del 1897 risulta vincitore di un concorso da professore straordinario presso l'Università di Modena suscitando nella commissione, composta da personalità di primo piano del panorama medico legale tra cui Cesare Lombroso (1835-1909), «la più favorevole impressione, e per il metodo della ricerca, e per la franchezza e l'ordine della esposizione»<sup>27</sup>. Preso servizio il 1° gennaio 1898, dal 31 agosto 1900 si fa carico anche dell'insegnamento medico-legale rivolto ai

<sup>22</sup> *Atto di matrimonio del Comune di Firenze n. 1788 del 29 novembre 1888*; C. Biondi, *Lorenzo Borri*, cit., p. 1310.

<sup>23</sup> Come *Primo assistente alla clinica chirurgica*, tra 1887 e 1888, Borri riceveva uno stipendio di 720 lire, a fronte dell'onorario medio da medico condotto che, in quegli anni, era in media compreso tra le 1000 e le 2000 lire; come *Aiuto alla cattedra di medicina legale*, tra il 1890 e il 1897, guadagnerà invece 1500 lire (1650 dal dicembre 1896): *Stato di servizio del Signor D.re Lorenzo Borri*, p. 2, in ACS, *Fascicolo personale*, cit.; T. Detti, *Salute, società e Stato nell'Italia liberale*, cit., p. 78.

<sup>24</sup> M. Crespi, *Filippi, Angiolo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVII, 1997 <[<sup>25</sup> Borri viene iniziato il 19 dicembre 1892: F. Conti, \*Firenze massonica. Il libro matricola della Loggia Concordia \(1861-1921\)\*, Firenze 2012, p. 220.](https://www.treccani.it/enciclopedia/angiolo-filippi_(Dizionario-Biografico)/></a>; A. Severi, A. Montalti, L. Borri, G.G. Perrando, C. Biondi, <i>Lo Zacchia. Omaggio al prof. Angiolo Filippi</i>, Firenze 1897, pp. VII-XIV.</p>
</div>
<div data-bbox=)

<sup>26</sup> La commissione è composta dai Proff. Giulio Chiarugi, preside della facoltà, Angiolo Filippi, Giuseppe Corradi, Paolo Pellacani e dal Dott. Giacomo Lombroso: ACS, *Libera docenza*, cit.

<sup>27</sup> *Relazione della Commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di medicina legale nella R. Università di Modena*, in ACS, *Fascicolo personale*, cit. Oltre a Lombroso la commissione è composta da: Davide Toscani, Giuseppe Ziino, Alessandro Cugini, Gioele Filomusi-Guelfi, Alberto Severi, Paolo Pellacani; i candidati, oltre a Borri, comprendono altri futuri nomi illustri della medicina legale: Mario Carrara, Vitige Tirelli, Gian Giacomo Perrando, Francesco Folli.

giuristi<sup>28</sup>. Nel novembre del 1905 viene promosso a Modena professore ordinario<sup>29</sup>, rinuncerà però all'avanzamento di carriera per tornare da straordinario a Firenze, dove la morte del maestro Angiolo Filippi, aveva lasciata vacante la cattedra di medicina-legale<sup>30</sup>. Dopo pochi mesi, il 1° maggio 1906, verrà reintegrato nel ruolo di ordinario, incarico che reggerà sino alla morte prematura avvenuta il 30 agosto 1923 a Forte dei Marmi in seguito ad un'infezione contratta nelle more di un'autopsia<sup>31</sup>.

Interventista, durante la Grande guerra, dal luglio 1915 al marzo 1919, diresse l'ospedale militare di Prato con i gradi di Maggiore medico di complemento e Tenente Colonnello, distinguendosi, dopo la disfatta di Caporetto, nella c.d. resistenza interna<sup>32</sup>.

Come cultore della medicina legale (o, secondo termini a lui più congeniali perché più adatti a coglierne le diverse sfaccettature, forense, giuridica, giudiziaria) Lorenzo Borri, insieme ad Angiolo Filippi e all'amico e collega Cesare Biondi (1867-1936)<sup>33</sup>, ne segnò profondamente l'evoluzione, reclamandone l'autonomia e la pari dignità rispetto alle altre branche della medicina e contribuendo alla sua sistematizzazione: «Nel campo della Medicina legale Egli ha lasciato una impronta indelebile e l'opera Sua fu soprattutto caratterizzata dallo

---

<sup>28</sup> *Stato di servizio del Signor D.re Lorenzo Borri*, p. 2, in ACS, *Fascicolo personale*, cit., L. Borri, *Nozioni elementari di medicina legale ad uso degli studenti di giurisprudenza e dei giuristi*, Milano 1908 (1900); tale ultimo volume è edito da SEL (Società Editrice Libreria) per la collana *Piccola Biblioteca Scientifica*, accanto ai contributi di numerosi giuristi illustri, tra cui Carlo Lessona, Santi Romano, Biagio Brugi e Arrigo Solmi.

<sup>29</sup> Cfr: *Relazione della Commissione giudicatrice della promozione a ordinario del Prof. Lorenzo Borri straordinario di medicina legale nella Regia Università di Modena* del 7 ottobre 1905, in ACS, *Fascicolo personale*, cit.

<sup>30</sup> *Estratto del verbale della seduta del 9 gennaio 1906* in ACS, *Fascicolo personale*, cit. La Corte dei conti si oppose alla nomina sostenendo non fosse conforme alla c.d. Legge Casati (R.D. n. 3725 del 13 novembre 1859), tali perplessità vennero superate grazie anche alla mediazione del Ministero dell'istruzione guidato da Paolo Boselli (1838-1932) che ribadì il carattere «perfettamente legale» del provvedimento: ACS, *Fascicolo personale*, cit.

<sup>31</sup> Tale tragica circostanza consentì alla vedova di richiedere la pensione prevista per l'ipotesi di «morte di un impiegato civile o di un militare, attribuita a causa di servizio» di cui agli artt. 98 e ss. del R.D. 5 settembre 1895, n. 603: *Domanda della vedova del Prof. Borri per pensione privilegiata*, in ACS, *Fascicolo personale*, cit.

<sup>32</sup> Cfr: A. Peri, *Lorenzo Borri: lo scienziato e l'uomo*, cit., p. 60; A. Cazzaniga, A. Cevidali, F. Leoncini, *Cenni biografici del prof. Lorenzo Borri*, cit., p. XIII.

<sup>33</sup> Cfr: M. Liguori, G. Cannavò, M. Orrico, *La responsabilità medica. Dalla teoria alla pratica processuale*, Santarcangelo di Romagna 2011, pp. 18-19. Su Cesare Biondi, insieme a Borri, allievo di Filippi e dal 1910 professore presso l'università di Siena: C. Loré (cur.), *Cesare Biondi medico legale*, Milano 2004.

sforzo vittorioso di “ricostituire nelle integrazioni sintetiche concettuali il particolarismo delle singole indagini”<sup>34</sup>.

Sarà proprio a partire da questo approccio sistematizzante e fortemente orientato al dato giuridico, complici anche l’approfondimento della letteratura scientifica di lingua tedesca e le competenze in tema di traumatologia acquisite presso l’istituto fiorentino di Filippi, che Borri trarrà le premesse per gli studi con i quali si affermerà, in Italia, come «il più qualificato e prestigioso esponente» dell’infortunistica medico-legale<sup>35</sup>. Una materia sulla quale eserciterà una vera e propria egemonia culturale, consolidata grazie alla pubblicazione di decine di contributi, da ultimo un voluminoso *Trattato di infortunistica* in due volumi (1918)<sup>36</sup>, e la fondazione e direzione di riviste scientifiche: *Rivista di diritto e giurisprudenza-patologia speciale e medicina forense sugli infortuni del lavoro* (1899); *Il Razzini giornale italiano di medicina sociale* (1907); *La medicina degli infortuni del lavoro e delle assicurazioni sociali* (1911)<sup>37</sup>.

La padronanza di tale disciplina, anche nei suoi profili più strettamente giuridici, consentirà al collega Gian Giacomo Perrando di equiparare il contributo di Borri a quello di Lombroso: «L’opera del Borri, quale maestro della medicina legale, si completa con quella di Cesare Lombroso. Questa intenta alle finalità del diritto penale nelle sue interferenze colla antropologia; quella intenta alle finalità del diritto civile nelle sue interferenze con la legislazione infortunistica

---

<sup>34</sup> *Adunanza pubblica del 7 Febbraio 1924. Commemorazione del prof. Lorenzo Borri, presidente dell’Accademia*, cit. pp. 584 e 587. La riflessione medico-legale di Borri confluirà, nel 1922 e nel 1923, nei primi due tomi di un voluminoso trattato di medicina-legale, concluso dopo la sua morte dagli allievi Attilio Cevidalli e Francesco Leoncini: L. Borri, *Trattato di medicina legale*, Milano, I 1922, II 1924, III 1924, IV 1926.

<sup>35</sup> F. Antoniotti, N.M. Di Luca, *Sviluppo storico e prospettive della dottrina medico-legale in materia infortunistica del lavoro*, in *Atti del Convegno di studi sull’assicurazione infortuni e malattie professionali. Milano, 19-20-21 ottobre 1983*, Milano 1986, pp. 183-201, p. 186. Borri comincerà ad occuparsi del tema precocemente: nel 1892 pubblica un ampio saggio sui *traumatismi* (L. Borri, *Questioni di pratica medico-legale relative all’esercizio ferroviario*, Pistoia 1892), cui seguirà un trattato nel 1894 (L. Borri, *L’esercizio delle strade ferrate nei suoi rapporti con la Medicina giudiziaria*, Milano 1894); nel 1896 è autore del capitolo di *traumatologia medico-forense* nel manuale di medicina legale di Filippi (A. Filippi, *Manuale di medicina legale conforme al nuovo codice penale per medici giuristi*, Milano 1896); sin dalla sua promulgazione, si segnala come critico e commentatore della *Legge n. 80 del 17 marzo 1898* in tema di assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro e già nel 1899 pubblica la prima, voluminosa (più di 850 pagine), opera monografica sull’argomento: L. Borri, *Le lesioni traumatiche di fronte ai codici penale e civile ed alla legge sugli infortuni del lavoro*, Milano 1899.

<sup>36</sup> L. Borri, *Trattato di infortunistica*, I-II, Milano 1918.

<sup>37</sup> Fu inoltre tra i principali collaboratori della «Rivista di medicina legale e di giurisprudenza medica» (1897) e della «Rassegna della previdenza sociale» (1918).

e sociale»<sup>38</sup>. I toni sono senz'altro iperbolici – la circostanza è quella dell'orazione funebre – ma se opportunamente decantati ben permettono di individuare gli ambiti del diritto alla cui evoluzione Borri partecipò attivamente. D'altronde un giudizio quasi altrettanto lusinghiero – questa volta precedente alla sua dipartita – sarà espresso da Francesco Carnelutti (1879-1965), altro precoce cultore dell'infornistica, che appellerà Borri come il «più vero giurista» tra quelli coinvolti nello studio della materia<sup>39</sup>.

Accanto all'attività accademica, Borri si distinse anche in altri ruoli. Fu perito medico legale protagonista di «quasi tutti i più clamorosi processi svoltisi in Italia nel primo ventennio del nuovo secolo», tra cui quelli relativi agli omicidi del conte Bonmartini («caso Murri», 1902) e dell'amante della contessa Maria Tarnowska («affare russo», 1907), entrambi di grande rilevanza mediatica<sup>40</sup>. Parte della sua riflessione pubblica sarà spesa proprio nello sforzo di salvaguardare la professionalità e l'autorevolezza della professione peritale<sup>41</sup>. Rivestì, inoltre, ruoli di primo piano in molteplici commissioni tecniche e associazioni scientifiche, tra cui il *Collegio di consulenza medica centrale della Cassa nazionale infortuni* e la *Società di medicina legale* di cui fu presidente dal 1913 alla morte<sup>42</sup>. Ricoprì, inoltre, incarichi amministrativi a livello locale, tra cui quello di consigliere

<sup>38</sup> *Lorenzo Borri commemorato dal Prof. Perrando all'Università*, in «Caffaro», XLIX, n. 275, Genova Domenica 18 novembre 1923; parafrasando proprio Perrando, Peri: «come il Lombroso aveva recato i sussidi dell'Antropologia alle applicazioni e allo studio del Diritto Penale; così il Borri nel Diritto Civile portò i sussidi della Biologia, studiando la *lesività* nelle sue applicazioni all'infornistica, e alla legislazione sociale contemporanea» A. Peri, *Lorenzo Borri: lo scienziato e l'uomo*, cit., p. 60.

<sup>39</sup> «Mi ricordo con che sorpresa, quando, molti anni fa, mi posi a studiare il diritto degli infortuni, mi sono accorto che il più vero giurista tra i suoi commentatori era un medico: il mio amico Lorenzo Borri» F. Carnelutti, *I giuristi e la filosofia*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», (1923), pp. 184-189, p. 186. Il giudizio verrà poi ribadito in occasione della morte di Borri: Id, *Raccolta di scritti sull'opera scientifica e sociale di Lorenzo Borri*, cit., p. 48.

<sup>40</sup> A. Cazzaniga, A. Cevitali, F. Leoncini, *Cenni biografici del prof. Lorenzo Borri*, cit., p. XII. Sui due processi, la cui fama, in Italia, fu paragonabile a quella dell'*affaire Dreyfus*, con anche numerosi riferimenti all'intervento peritale di Borri: V.P. Babini, *Il caso Murri. Una storia italiana*, Bologna 2004; G. Della Mora, *Fascino, disonore e morte. Storia di Maria Tarnowska, l'ammalatrice*, 2016 (tesi di laurea) <<http://hdl.handle.net/10579/8584>>.

<sup>41</sup> Nel suo ultimo contributo, una lettera aperta al ministro Aldo Oviglio (1873-1942) in tema di compensi spettanti «ai medici necroscopi adibiti a periti» nei procedimenti penali, Borri rivendica di avere al suo «attivo oltre un trentennio di funzione di perito fiduciario del Tribunale di Firenze» e «molti scritti segnalativi di proposte di riforma all'istituto della perizia medica nel Foro»: L. Borri, *Lettera aperta a S.E. il ministro per la Giustizia*, in «La Federazione Medica», (1923/11), p. 345.

<sup>42</sup> A. Cazzaniga, A. Cevitali, F. Leoncini, *Cenni biografici del prof. Lorenzo Borri*, cit., p. XIII.

provinciale di Firenze (1907-1910), veste con cui parteciperà al riordino degli ospedali del capoluogo toscano<sup>43</sup>.

Nel 1905, insieme a Luigi Lucchini e Ludovico Mortara, fu uno dei membri della commissione per lo studio della riforma della disciplina infortunistica voluta dal Ministro dell'agricoltura, dell'industria e del commercio Luigi Rava (1860-1938)<sup>44</sup>. Nel 1918, compare tra i seicento esperti membri dell'ambiziosa quanto effimera *Commissione per il dopoguerra*<sup>45</sup>, dove, in seno alla decima sezione della I sottocommissione, presieduta da Luigi Rava, si occuperà proprio di «Legislazione sociale e previdenza» contribuendo alla formulazione di «proposte importanti per la creazione delle basi di uno Stato sociale in Italia» insieme a molti altri protagonisti di questa stagione, come Teresa Labriola (1874-1941), tra le prime avvocate e docenti universitarie di diritto in Italia, e Alberto Beneduce (1877-1944), economista e futuro presidente dell'IRI<sup>46</sup>.

<sup>43</sup> *Ivi*, p. XII.

<sup>44</sup> Oltre a Borri, la commissione era composta da: Luigi Dallari, Enrico Golinelli, Luigi Lucchini (poi sostituito da Ludovico Mortara), Vincenzo Magaldi, Giovanni Maniscalco, Eugenio Tofano, Eddardo Trabattoni: *Decreto 31 maggio 1905 per la costituzione della Commissione e Decreto 10 ottobre 1905 per la sostituzione di uno dei componenti la Commissione in Annali del credito e della previdenza. Anno 1906. Atti della commissione incaricata degli studi concernenti la giurisdizione e la procedura per le controversie dipendenti dalla legge per gli infortuni sul lavoro*, Roma 1906, pp. 2 e 5. Nel medesimo frangente temporale, sempre su richiesta del Ministro Rava, Borri svolgerà anche una delicata ispezione presso il Sindacato siciliano di assicurazione contro gli infortuni degli operai le cui conclusioni rigorose valsero a segnalarlo presso l'opinione pubblica quale studioso severo e imparziale: L. Borri, *Relazione presentata a S.E. il Ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, on. Luigi Rava*, Roma 1905; *Frodi e simulazioni per gli infortuni sul lavoro. L'inchiesta del prof. Borri*, in «Corriere della Sera», 14 settembre 1905, p. 2.

<sup>45</sup> «La Sezione costituita per gli studi dei problemi riguardanti il vasto campo della legislazione sociale, tenne tre sedute generali e varie sedute di sezione, alle quali parteciparono alternativamente il presidente on. prof. Luigi Rava, e i membri: dott. Alberto Beneduce, prof. Ulisse Gobbi, prof. Achille Loria, ing. Filippo Rainaldi, on. avv. Michelangelo Vaccaro, on. Emilio Conti, dott. Giuseppe Falciani, dott. Pompeo Colaianni, ing. Guido Toja, prof. Orazio Paretti, Signorina Prof.a Teresa Labriola, conte Carlo Zucchini, avv. Vincenzo Mangano, on. march. Cesare Ferrero di Cambiano, avv. Mario Abbiate, prof. Lorenzo Borri, ing. Luigi Pontiggia, rag. Emanuele Raimondi e prof. Filippo Virgili.» Commissione Reale per il dopo guerra, *Studi e proposte della prima sottocommissione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja. Questioni giuridiche, amministrative e sociali. Giugno 1918- giugno 1919*, Roma 1920, p. 444. Sulla c.d. «Commissionissima», come appellata sin da subito con chiari intenti satirici (X.X., *Sapienza governativa: la Commissionissima ed altri ammennicoli*, in «Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica», LVII (1918/3), pp. 142-147), e sul contesto giuridico e istituzionale in cui operò: A. Cherubini, *Medicina e lotte sociali (1900-1920)*, cit., pp. 290-301; C. Latini, *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2005, in particolare pp. 197-208.

<sup>46</sup> A. Meniconi, *Rava, Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXXVI, 2016

### 3. *Le idee faro di Lorenzo Borri tra statalismo e modernismo giuridico*

A garantire unità a questa composita attività di ricerca, oltre che un peculiare, a tratti esasperato, stile ipotattico<sup>47</sup>, è una costante tensione politica e riformatrice, trasversale a tutta la produzione – solo le pubblicazioni a carattere scientifico sono più di duecento<sup>48</sup> – e particolarmente evidente nei contributi espressamente dedicati alla medicina politica. Tra questi, quello che maggiormente si presta a fare le veci di un vero e proprio manifesto, per ampiezza e metodicità della trattazione, è il saggio *Medicina politica e legislazione sociale* pubblicato in due parti nei fascicoli di settembre ed ottobre 1918 della *Rassegna sociale*, neonata rivista della *Cassa Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro*<sup>49</sup>. Qui l'autore individua e affronta analiticamente i «grandi problemi impellenti della vera medicina politica» e le strategie per la loro risoluzione, secondo una scansione che rimarrà sostanzialmente costante anche nei suoi successivi lavori dedicati al tema:

---

<[https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-rava\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-rava_(Dizionario-Biografico)/)>.

<sup>47</sup> Tutti gli scritti di Borri si contraddistinguono per uno stile denso di subordinate e baroccheggiante: «Nella figura di Borri c'è un lato del quale nessuno parla. Voglio dir dello stile, che non pochi, più o meno sommessamente, hanno fatto oggetto di critica. [...] a taluno non piacesse la tornitura del periodo, e la frase che pareva talvolta ricercata, e tal'altra un po' contorta, così da riuscire qualche volta quasi [...] Il suo stile parve talvolta tormentato, sconcertante anche, perché indubbiamente rompe in modo deciso colla tradizione dello scrivere scolastico.» G. Pisenti, *Lorenzo Borri*, cit., pp. 37 e ss.

<sup>48</sup> Per la bibliografia completa delle opere di Borri: *Elenco delle opere e degli scritti del Prof. Lorenzo Borri compilato dal Prof. Francesco Leoncini*, in *Raccolta di scritti sull'opera scientifica e sociale di Lorenzo Borri*, cit., pp. 76-84; *Pubblicazioni del prof. Lorenzo Borri. (1888-1923)*, in L. Borri, *Discorsi e conferenze*, cit., pp. XIV-XXIV. Oltre alle opere a carattere scientifico, Borri, *scienziato umanista* secondo la definizione dell'amico Cesare Biondi, diede anche alle stampe un'analisi medico-legale della Divina Commedia, un commento a d'Annunzio e tradusse *The Ballad of Reading Gaol* (1898) di Oscar Wilde (1854-1900): L. Borri, *Per alcuna chiosa medico-psicologica al poema divino*, Modena 1904; Id, *Le città del silenzio di Gabriele D'Annunzio. Prato e Pistoia*, Pistoia 1923; O. Wilde, *La ballata del carcere di Reading (The Ballad of Reading Goal) di O. Wilde resa in metro italiano da Lorenzo Borri*, Pistoia 1922.

<sup>49</sup> L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, in «Rassegna sociale», (1918/9-10), pp. 867-892 e 1019-1046. Dall'anno dopo, il 1919, la rivista cambierà il nome in «Rassegna della previdenza sociale». Dello stesso tenore, nei mesi e negli anni immediatamente successivi, seguono: Id, *Per un'opera di civismo in linea di medicina politica*, cit.; Id, *Scorci di medicina politica*, in «Il medico italiano», 29 febbraio 1920, pp. 1-8; Id, *Linee di un'etica medico sociale*, in G. Prosperi, *Atti del V° Congresso nazionale di medicina del lavoro (Firenze 11-14 Giugno 1922)*, Prato 1922, pp. 426-445.

«Avvalorabilità qualitativa di razza», «igiene sociale», «previdenza ed assicurazioni sociali»<sup>50</sup>.

La sostanziale concomitanza di queste riflessioni con la fine della Grande Guerra – al momento della pubblicazione del saggio del 1918 ancora non è stato firmato l’armistizio di Villa Giusti – non deve indurre a pensare che esse siano frutto dell’estemporaneo confronto con le conseguenze sociali dell’esperienza bellica. Al contrario, Borri aveva da tempo individuato i punti salienti del suo programma, quelli che in uno dei suoi ultimi interventi pubblici chiamerà «idee faro»<sup>51</sup>. Questi sono già tratteggiati nelle sue due prolusioni, quella modenese del 1898 – *La funzione scientifica e sociale della medicina forense* – e quella fiorentina del 1906 – *Nel salire la cattedra di Angiolo Filippi* –<sup>52</sup>, nonché ulteriormente messi appunto ne *Per la razza umana*<sup>53</sup>, conferenza del 1907 che il *Corriere della sera*, con una formula che ben si adatta ad essere estesa alla produzione complessiva dell’autore, descrive come «ricca di osservazioni e concetti, per quanto rivestita in qualche punto di una forma socialisteggiante»<sup>54</sup>. Sempre precedenti alla Grande Guerra sono anche il discorso *I rapporti di sesso sotto il rispetto del medico sociale* (1908)<sup>55</sup>, dove vengono problematizzati i temi della demografia, della sessualità, della maternità e del matrimonio, e gli interventi *I Patronati dei minorenni delinquenti in rapporto alla difesa sociale* (1913) e *Scorci di profilassi sociale dell’infanzia* (1914), sulle tematiche della puericultura e della delinquenza giovanile<sup>56</sup>.

Non siamo quindi davanti a “sermoni” d’occasione, ma a un piano coerente che si sviluppa e trova il suo baricentro in un contesto ben preciso e definito nel tempo: quello degli esperimenti riformisti di età giolittiana.

La proposta *de iure condendo* che emerge dalla lettura complessiva di questi scritti, pur articolandosi attorno a una molteplicità di temi tra loro anche molto distanti, trova una sua coerenza interna in due tratti distintivi trasversali all’intera riflessione. Il primo concerne il ruolo di assoluto primo piano che in questo progetto viene affidato allo Stato, anche a discapito della carità privata. Pur non

<sup>50</sup> L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit, p. 867 e *passim*.

<sup>51</sup> L. Borri, *Linee di un’etica medico sociale*, cit., p. 438.

<sup>52</sup> L. Borri, *La funzione scientifica e sociale della medicina forense*, in «La settimana medica dello sperimentale», (1898/7), pp. 73-89; Id, *Nel salire la cattedra di Angiolo Filippi*, in «La clinica moderna», (1906/10), pp. 109-115.

<sup>53</sup> L. Borri, *Per la razza umana*, Firenze 1907.

<sup>54</sup> «Corriere della Sera», 9 dicembre 1907, p. 4.

<sup>55</sup> L. Borri, *I rapporti di sesso sotto il rispetto medico-sociale*, Firenze 1908.

<sup>56</sup> L. Borri, *I Patronati dei minorenni delinquenti in rapporto alla difesa sociale*, in *Per la lotta contro la delinquenza dei fanciulli. Atti del Convegno nazionale dei Patronati italiani dei minorenni condannati condizionalmente (Firenze 28, 29, 30 maggio 1913)*, Firenze 1913, pp. 4-22; Id, *Scorci di profilassi sociale della infanzia*, Modena 1914.

aderendo, almeno integralmente, alle istanze socialiste, Borri si fa, infatti, interprete di una politica fortemente statalista e interventista. Questa viene motivata, da un lato, facendo ricorso al “cliché” dello «*Stato-organismo*» e, dall’altro lato, sottolineando come solo il soggetto pubblico possa agire efficacemente tramite l’uso della forza e della pianificazione: «un’opera che voglia essere risolutamente risanatrice, dovrà essere talvolta per necessità brutale [...] Lo stato deve procedere per logica, mentre la mossa solidaristica è di spinta sentimentale.»<sup>57</sup>.

Il secondo elemento caratterizzante la proposta medico-politica Borri è il tentativo di stimolare la riforma non solo per via legislativa, ma anche tramite il dialogo diretto con la magistratura al fine di orientarne gli indirizzi giurisprudenziali. Un’interlocuzione che è certo favorita dalla specifica professionalità di medico legale e perito di Borri, ma che è anche conseguenza diretta della sua adesione a precise istanze giuridico-culturali che lo conducono a vedere nelle aule del tribunale, prima ancora che in quelle del Parlamento, il baricentro dell’evoluzione giuridica: «la Giurisprudenza vivifica il Diritto [...] essendo la medicina potente propulsore della formazione giuridica, già nella pratica giudiziaria essa può esplicitare tale ufficio»<sup>58</sup>.

Con una sensibilità non scontata in un non giurista di formazione, infatti, il medico fiorentino concepisce il diritto oggettivo come la risultante di una molteplicità di fattori – «religione, morale, economia, ordinamento delle classi e via dicendo» – «che si integrano per modo da farne un prodotto della coscienza sociale»<sup>59</sup>. Gli echi dottrinali che risuonano dietro tale prospettiva, resi espliciti per il tramite di una citazione del filosofo del diritto Icilio Vanni (1855-1903) e di richiami a Vico e Spencer<sup>60</sup>, sono quelli dello storicismo di Savigny e delle

<sup>57</sup> L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., pp. 868-870. A sostegno di queste posizioni Borri cita – «salda base di governo è la giustizia e non la pietà» – il discorso inaugurale del Presidente Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) del 4 marzo 1913: «The firm basis of government is justice, not pity» W. Wilson, *Firts inaugural address. Tuesday, March 4, 1913*, in *Inaugural Addresses of the Presidents of the United States from George Washington 1789 to George Bush 1989*, Washington D.C. 1989, pp. 227-231, p. 230.

<sup>58</sup> L. Borri, *Nel salire la cattedra di Angiolo Filippi*, cit., p. 113.

<sup>59</sup> *Ibid.* Similmente: «Il rapporto giuridico è in continuo *divenire* [...] Quello che [...] si presenta come l’ideale dell’equità giuridica, nella teoria ed in concreto, null’altro è se non la risultante di componenti costituite da energie spirituali rispettivamente insite nella relativa stabilità del diritto, da un lato, e, dall’altro, promananti dalla coscienza sociale» L. Borri, *Istituzioni di Medicina Giuridica*, cit. p. 7; altrove l’autore giungerà a identificare la *sanzione legislativa* con la *manifestazione suprema* di una più ampia «anima collettiva», L. Borri, *Criteri di legislatori, di magistrati, di patrocinanti, intorno alla formula «causa violenta in occasione di lavoro»*, in «Rivista di diritto e giurisprudenza-patologia speciale e medicina forense sugli infortuni del lavoro», (1902/6), pp. 341-367, pp. 344-345.

<sup>60</sup> L. Borri, *Nel salire la cattedra di Angiolo Filippi*, cit., pp. 113 e 114. La citazione di Icilio Vanni

suggerimenti proposte dalla nascente sociologia del diritto, a cui si aggiunge un'esplicita adesione alle tesi antiformaliste propagandate dalla «scuola del “diritto libero”»<sup>61</sup>. Un complesso composito ma coerente di riferimenti teorici che vale a collocare il Borri “giurista” all'interno di quell'indirizzo dottrinale che Widar Cesarini-Sforza (1886-1965) – impostando un parallelo tra ortodossia cattolica e «diritto tradizionale dogmatico» da un lato ed eresia modernista e «lotta del diritto libero» dall'altro – aveva rinominato proprio in quegli anni «*modernismo giuridico*»<sup>62</sup>.

#### 4. «Un programma pratico di eugenica»: tutela della maternità e (ri)educazione

Entrando nel merito della proposta di Borri, il primo tema di rilievo è quello che l'autore individua con espressioni quali «avvalorabilità qualitativa di razza», «propagazione, conservazione e migioria della specie», «igiene di razza», «eugenica»<sup>63</sup>. Un profluvio di sostantivi e attributi che rischia di essere causa di fraintendimenti: siamo davanti a un programma che poco ha a che vedere con le teorie di Francis Galton (1822-1911) – che pur tanto seguito ebbero tra i “lombrosiani” d'Italia – e le politiche eugenetiche razziste e disumane – come la sterilizzazione e l'eutanasia forzata di soggetti considerati «socialmente indesiderabili» – implementate in questi anni negli Stati Uniti d'America e in Europa e che troveranno il favore dei regimi totalitari novecenteschi<sup>64</sup>. Anzi, pur avendo

---

– «Il Diritto è fatto per l'uomo; dunque una teoria filosofica del Diritto deve cominciare dal conoscere la natura umana in tutte le sue manifestazioni» – è tratta da: I. Vanni, *Lezioni di filosofia del diritto*, Bologna 1904, p. 21. Icilio Vanni fu professore di storia del diritto, sociologia e filosofia del diritto. Inizialmente caratterizzata da un'adesione alle tesi dalla Scuola storica, la sua produzione scientifica più matura si assesta su di un «positivismo “critico”» particolarmente attento ai profili storici e politici oltre che tecnici del fenomeno giuridico: F. Treggiari, *Vanni, Icilio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (diretto da), II, Bologna 2013, pp. 2014-2016.

<sup>61</sup> Cfr: G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, pp. 224 e ss.; Aa. Vv., *Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento*, Milano 2011, *passim*. Borri tende a sovrastimare l'influenza di tali posizioni nella dottrina italiana del primo Novecento, postulandone di fatto l'egemonia: «nella dottrina, oltre a riconoscersi ed a proclamarsi la necessità della interpretazione la più larga delle formule legislative, vien anche affermandosi la tendenza o la scuola del “diritto libero”, la quale mira a che al magistrato sia demandata competenza *praeter legem*, se non *contra legem*, nei casi di deficienza, di dubbio o di silenzio della legge.» L. Borri, *Istituzioni di Medicina Giuridica*, cit., p. 8.

<sup>62</sup> W. Cesarini-Sforza, *Il modernismo giuridico*, in «Il Filangeri», (1912), pp. 373-379. Cfr: P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, pp. 102 e ss.

<sup>63</sup> L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., p. 871.

<sup>64</sup> Cfr: B. Fantini, *Eugenica*, in *Enciclopedia Italiana - V Appendice*, 1992

altrove invocato un intervento diretto delle istituzioni anche «brutale», con riferimento ai temi del controllo delle nascite o della regolamentazione pubblicitaria dei rapporti coniugali, Borri è netto nel sostenere che l'iniziativa statale, oltre che «destituita di ogni efficacia», apparirebbe come «irrazionale»: «resulta irritato qualunque disciplinamento pratico si pensasse di escogitare nella finalità di un selezionamento artificiale della razza umana»<sup>65</sup>.

Il «programma pratico di eugenica» abbozzato dal professore fiorentino ha finalità radicalmente diverse: non selezionare *ex ante* i procreatori e i nascituri, ma migliorare *ex post*, in punta di diritto, le condizioni economiche ed igieniche delle classi sociali più svantaggiate, intervenendo direttamente sull'ambiente loro circostante, fattore che, ancor più della «genetica», viene avvertito come responsabile del deterioramento della «razza»: «se non nella scelta sessuale, sembrerebbe che l'ingerenza statale potesse intervenire efficacemente ed assicurare miglior tipo di prodotti umani, in linea di profilassi la quale in ultima analisi dovrebbe mirare ad assicurare alla razza i migliori coefficienti del benessere fisico ed a rimuovere le cause di degradazione»<sup>66</sup>.

Lungo questo itinerario il punto di partenza è quello della tutela degli infanti e della maternità, in particolar modo quella illegittima. Critiche circostanziate vengono rivolte al sistema dei brefotrofi, istituti «semianacronistici», la cui gestione, interessata esclusivamente alle questioni burocratico-contabili, trascura sistematicamente il problema igienico-sociale con conseguenze tragiche: una mortalità infantile fuori controllo e il perpetuarsi di pregiudizi e stigmi sociali<sup>67</sup>. La soluzione a questo stato di cose viene individuata da Borri non solo nel

---

<[The Nazi connection. Eugenics, American racism, and German national socialism, New York-Oxford 1994; F. Cassata, \*Molti, sani e forti. L'eugenetica in Italia\*, Torino 2006.](https://www.treccani.it/enciclopedia/eugenica_(Enciclopedia-Italiana)/>)

<sup>65</sup> L. Borri, *I rapporti di sesso sotto il rispetto medico-sociale*, cit, pp. XXXI-XXXII.

<sup>66</sup> L. Borri, *I Patronati dei minorenni delinquenti in rapporto alla difesa sociale*, cit, p. 8; «la maggior parte dei criminali sono degli insufficienti che escono – di regola – dalle classi inferiori, dove la miseria, la cattiva alimentazione ed un'igiene manchevole creano per i procreatori e per i prodotti un *maximum* di condizioni sfavorevoli al normale sviluppo» L. Borri, *La funzione scientifica e sociale della medicina forense*, cit., p. 87; «concorrono alla produzione del fenomeno antisociale e della degenerazione i fattori antropologici ed i fattori d'ambiente, del quale i primi, talvolta, sono la risultante a lunga scadenza; sempre poi risentono il sinistro riflesso» Id, *Nel salire la cattedra di Angiolo Filippi*, cit., p. 114. V. *infra* par. 5.

<sup>67</sup> Nel 1899, nel Regno d'Italia, la mortalità infantile nel primo anno di vita si attestava al 15% per i figli legittimi e al 22,5% per quelli illegittimi. In alcune regioni (Lombardia, Piemonte, Campania, Calabria e Sicilia) la mortalità dei bambini nati fuori dal matrimonio risultava quasi doppia rispetto a quella dei nati da unione legittima: M. Gorni, *Il problema degli «esposti» in Italia dal 1861 al 1900*, in M. Gorni, L. Pellegrini, *Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX*, Firenze 1974, pp. 1-107, pp. 50-57.

potenziamento dei presidi sanitari, ma anche e soprattutto nell'adozione di puntuali interventi legislativi volti a dare piena dignità al «valore sociale dello stato di maternità [...] comprensivo anche della funzione d'allattamento» e ad assicurare la «tutela ed il soccorso della donna sedotta ed abbandonata»<sup>68</sup>. Un orizzonte ampio che ricomprende l'implementazione della normativa sul lavoro femminile, l'istituzione di casse di maternità e l'adozione di una legislazione a tutela dell'infanzia abbandonata sul modello della celebre *legge Roussel (Loi du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants du premier âge et en particulier des nourrissons)*<sup>69</sup>. Onde evitare, inoltre, che la responsabilità della maternità ricada esclusivamente sulla donna e con dichiarati fini di disciplinamento sociale dei padri, viene invocato il superamento del divieto di ricerca della paternità naturale di cui all'art. 189 del Codice civile del 1865; una misura iniqua e discriminatoria che addossa la responsabilità e le conseguenze morali ed economiche della filiazione alla sola madre<sup>70</sup>.

L'«ingerenza pubblica» per Borri dovrebbe estendersi poi all'educazione dei bambini e dei giovani. Anche in questo campo le riforme indicate come necessarie sono molteplici: aumento dello stipendio delle maestre e degli educatori, messa a punto dell'educazione fisica, realizzazione di grandi interventi di edilizia

<sup>68</sup> L. Borri, *I rapporti di sesso sotto il rispetto medico-sociale*, cit., p. XLIII; Id, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., p. 876.

<sup>69</sup> L. Borri, *I rapporti di sesso sotto il rispetto medico-sociale*, cit., p. XLIII-XLIV. Cfr: G. Vicarelli, *Alle radici della politica sanitaria in Italia. Società e salute da Crispi al fascismo*, Bologna 1997, pp.169-193; I. Stolzi, *Il lavoro delle donne. I tortuosi sentieri dell'eguaglianza*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», (2023/1), pp. 17-32. Jean-Baptiste Victor Théophile Roussel (1816-1903), medico, impegnato nel contrasto della pellagra e delle malattie dei lavoratori, e politico tra le fila dei *Républicains modérés*, si distinse nella lotta all'alcolismo e nella tutela degli infanti; la legge del 1874 che porta il suo nome contribuì all'abbassamento dell'altissima mortalità infantile dei neonati messi a balia: C. Rollet Echalièr, *La politique à l'égard de la petite enfance sous la III<sup>e</sup> République*, Paris 1990, pp. 123 e ss.

<sup>70</sup> L. Borri, *I rapporti di sesso sotto il rispetto medico-sociale*, cit., p. XLV; «Alludo al problema della incondizionata ricerca della paternità, il quale istituto — castrato come è e come si vuol mantenere — non è se non un protezionismo di sesso bell'e buono» L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., p. 876. L'art. 189 del Codice civile del 1865 vietava la ricerca della paternità ad eccezione dei soli casi di ratto e stupro violento, l'art. 190 consentiva invece senza riserve la ricerca della maternità. Nonostante le diverse proposte di riforma, l'art. 189 non venne mai abrogato e l'istituto, seppur depotenziato dalla giurisprudenza, trasmigrerà parzialmente nel Codice del 1942; ancora nel 2006 la Consulta è intervenuta per censurare le ultime restrizioni alla dichiarazione giudiziale di paternità naturale (*Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 6 febbraio 2006*). Cfr: G. Galeotti, *In cerca del padre. Storia dell'identità paterna in età contemporanea*, Roma-Bari 2009, pp. 57-87; C.M. Valsecchi, *La ricerca della paternità deve essere ammessa. La civilistica postunitaria e le riforme del diritto di famiglia. Questioni di diritto transitorio*, in «Italian Review of Legal History», (2015), pp. 1-20.

scolastica volti a garantire agli studenti «locali vasti, ariosi, piacevoli confacenti al volgere delle varie stagioni»<sup>71</sup>.

Un momento necessario nell'opera di riforma dell'istituzione scolastica è, poi, quello dell'implementazione delle “colonie”, peculiari istituzioni educative, finalizzate a garantire periodi di ristoro a gruppi di bambini o ragazzi appartenenti agli ambienti sociali meno abbienti. È questo un mondo che Borri conosce bene – per più di dieci anni, dal 1909 al 1920, ricoprì il ruolo di Presidente del *Comitato direttivo e amministrativo delle Stazioni scolastiche estive del Comune di Firenze*<sup>72</sup> – e a cui non risparmia reprimende severe con riferimento alla scarsa igiene, alla sostanziale assenza di ogni orizzonte pedagogico e all'asservimento a farisaiche logiche di carità privata<sup>73</sup>. Perché questo sistema possa effettivamente funzionare, garantendo una formazione integrale del bambino, ancora una volta ne è auspicata una trasformazione radicale: statalizzazione, previsione di appositi programmi ginnici all'area aperta, apprestamento di «congrui regimi alimentari» e chiara funzionalizzazione a logiche educative, con particolare attenzione al rispetto delle regole del vivere sociale e alla costruzione di una morale civile<sup>74</sup>.

Un discorso parzialmente analogo viene sviluppato da Borri anche in tema di delinquenza e sistema carcerario<sup>75</sup>. Nella stessa prospettiva “moralizzatrice” può, infatti, leggersi anche il sostegno ai *Patronati per i minorenni condannati condizionalmente*: strutture che si proponevano di riabilitare i delinquenti minorenni, incorsi in una condanna sospesa condizionalmente ai sensi della *Legge del 26 giugno 1904, n. 267* (c.d. legge Ronchetti)<sup>76</sup>. Sebbene tali enti promanassero

<sup>71</sup> L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., pp. 879-881. L'implementazione dell'educazione fisica, sia nella prospettiva di preparare i «giovani [maschi] al servizio militare», come previsto dalla *legge 7 luglio 1878, n. 4442* sull'obbligo dell'insegnamento della ginnastica nelle scuole, sia, più in generale, «in funzione della sanità psico-fisica del popolo», era un tema non secondario nel dibattito pubblico e politico: G. Bonetta, *Corpo e nazione. L'educazione ginnastica, igienica e sessuale nell'Italia liberale*, Milano 1990, pp. 82 e ss.

<sup>72</sup> A partire dal 26 novembre 1907 fu anche membro del *Consiglio provinciale scolastico di Firenze*: A. Cazzaniga, A. Cevitali, F. Leoncini, *Cenni biografici del prof. Lorenzo Borri*, cit., pp. XII-XIII.

<sup>73</sup> L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., pp. 882-883.

<sup>74</sup> *Ivi*, p. 887.

<sup>75</sup> Cfr: «la coazione psicologica, che l'ente sociale in supremazia esercita con la pena, non si dissocia dalla metodica di quello che è il procedimento educativo del bambino» L. Borri, *Istituzioni di Medicina Giuridica*, cit., p. 88.

<sup>76</sup> La c.d. Legge Ronchetti introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano l'istituto della sospensione condizionale della pena: nel caso in cui una persona venisse condannata per la prima volta alla reclusione (o alla detenzione, al confino e all'arresto) per un tempo inferiore a sei mesi (dodici per le donne, i minori di diciotto anni e gli ultrasessantenni) il giudice poteva ordinare la temporanea sospensione dell'esecuzione per un tempo massimo di cinque anni, trascorso il quale, qualora non fosse intervenuto un nuovo delitto, la

questa volta dall'iniziativa privata – il primo Patronato venne istituito a Roma nel 1906 grazie all'impegno dell'emancipazionista Lucy Bartlett (1876-1922)<sup>77</sup> – Borri dimostra di apprezzarne comunque l'operato proprio perché in linea con i «metodi della moderna pedagogia correttiva»<sup>78</sup>, opponendone le finalità di ri-socializzazione alle logiche meramente coercitive e criminogene della legislazione penale, sostanziale e procedurale, e del sistema carcerario<sup>79</sup>.

Tale *favor* per la funzione rieducativa della pena, in Borri, va di pari passo con un certo scetticismo nei confronti delle affermazioni più radicali della *Scuola positiva*<sup>80</sup>. Sebbene, infatti, non rinneghi esplicitamente le teorie di Lombroso, manifesta una certa cautela nel confrontarsi con la categoria dell'*uomo delinquente*, ribadendo come le cause della criminalità prima ancora che nelle anomalie somatiche e psichiche del reo siano da ricercarsi nell'ambiente sociale di riferimento: «pochi sono i casi nei quali la delinquenza congenita si rivela con i caratteri antropologici (anatomici, fisiologici), schietti; [...] molti invece sono gli stati intermedi, molte le condizioni individuali nelle quali [...] hanno evidentemente peso e, spessissimo, peso esclusivo, le cause esterne all'individuo.»<sup>81</sup>. Una posizione che lo conduce a conclusioni miti che valgono a distinguerlo da

---

condanna sarebbe venuta meno, in caso contrario la sospensione sarebbe stata revocata e la pena eseguita (artt. 1 e 3). Tale disciplina stimolò la filantropia privata a fondare i patronati, con lo scopo di sostenere i minorenni condannati ed evitare che si privassero del beneficio ottenuto. Cfr: M. Pisani, *Il Tribunale per i minorenni in Italia (genesì e sviluppi normativi)*, in «Indice penale», (1972), pp. 231-245, p. 233; B. Montesi, *Questo figlio a chi lo do? Minori, famiglie, istituzioni*, Milano 2007, pp. 135 e ss.

<sup>77</sup> Cfr: B. Montesi, *Emancipazionismo femminile e legislazione a favore dell'infanzia travolta. L'opera di Lucy Bartlett in Italia*, in *Storia e problemi contemporanei. Donne tra fascismo, nazismo, guerra e resistenza*, Bologna 1999, pp. 1-22.

<sup>78</sup> L. Borri, *I Patronati dei minorenni delinquenti in rapporto alla difesa sociale*, cit., p. 18.

<sup>79</sup> *Ivi*, pp. 17-18; L. Borri, *Istituzioni di Medicina Giuridica*, cit., p. 82. Per una sintesi del dibattito pubblico in tema di minori e minori marginali: P. Passaniti, *Diritto e questione minorile tra Otto e Novecento*, in L. Lacchè, M. Stronati (cur.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata 2014, pp. 157-176.

<sup>80</sup> Cfr: P. Marchetti, *Le "sentinelle del male". L'invenzione del criminale nemico della società tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVIII (2009), pp. 1009-1080; F. Colao, *Le scuole penalistiche*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto*, 2012 <[<sup>81</sup> L. Borri, \*Nozioni elementari di medicina legale ad uso degli studenti di giurisprudenza e dei giuristi\*, cit., p. 114-115. Ancor più netto: «Io pongo ben scarsa fede nella dommatica affermativa equiparatrice della delinquenza alla malattia, com'anche alla negativa che conclude per la irrazionalità ed inefficacia della pena» Id, \*Scorci di medicina politica\*, cit., p. 7.](https://www.treccani.it/enciclopedia/le-scuole-penalistiche_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/></a>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

celebri esponenti della criminalistica sua contemporanea quali, ad esempio, Enrico Ferri (1856-1929): ampio utilizzo della sospensione condizionale, sostituzione della reclusione in carcere con il regime delle «colonie agricole od industriali»<sup>82</sup>, previsione di percorsi di reinserimento sociale<sup>83</sup>, riforma dei manicomi criminali per assicurare ai «delinquenti pazzi» «quella umanità di cure che il loro stato morboso richiede», disapprovazione della sanzione capitale in quanto rimedio solo apparentemente razionale<sup>84</sup>.

### 5. *Diritto di famiglia, delitti sessuali e «neomalthusianismo»*

Le conseguenze che Borri trae dalla analisi medico-politica della società si spingono sino all'adesione esplicita alla causa del femminismo: «Il movimento femminista, iniziato e sospinto da donne colte e da uomini illuminati, assume l'aspetto dell'avanzata di un quinto stato contro la quale sono imbelli le armi del pungente sarcasmo e della disdegnosa noncuranza»<sup>85</sup>.

Al medico fiorentino preme evidenziare innanzitutto come la pretesa inferiorità femminile non trovi giustificazione alla luce delle evidenze scientifiche

<sup>82</sup> La possibilità di scontare la pena in una colonia, in prospettiva premiale, era prevista dal codice Zanardelli per il «condannato alla pena della reclusione per tempo non minore di tre anni il quale, durante metà della pena abbia tenuto buona condotta» (art. 14). La *Scuola positiva* nel suo complesso sostenne un'implementazione dell'istituto sebbene con finalità diverse a seconda del singolo autore: Borri la inserisce in quadro finalizzato alla risocializzazione del reo, Ferri la concepisce quale correttivo utilitarista della pena di morte: «dato che a redimere queste terre italiane dalla malaria necessiti il sacrificio di molte vite umane, o di lavoratori onesti o di lavoratori condannati, niun dubbio che questi devono essere i primi e possibilmente i soli sacrificati» E. Ferri, *Lavoro e celle dei condannati*, Roma 1886, p. 45. Cfr: M. Da Passano (cur.), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Roma 2004; O. De Napoli, *Selvaggi criminali. Storia della deportazione penale nell'Italia liberale (1861-1900)*, Bari-Roma 2024.

<sup>83</sup> «occorre che, una volta dimessi dal luogo di pena o in altro modo espiata la colpa, trovino degli istituti sociali [...] che li aiutino — ma *efficacemente!* — a ritrovare ed a mantenere nella vita il sentiero smarrito!» L. Borri, *Nozioni elementari di medicina legale ad uso degli studenti di giurisprudenza e dei giuristi*, cit., p. 117.

<sup>84</sup> «i sociologi criminalisti non sono sostenitori della pena di morte che un darwinismo da semplicisti ed un utilitarismo sociale ad oltranza indicherebbero come il migliore ed il più razionale mezzo di soppressione del mal seme della delinquenza congenita» *ivi*, pp. 114-116. La differenza con le teorie più radicali e disumane della *Scuola positiva* è evidente: «arriviamo ad una cifra enorme di suppliziati nei secoli scorsi, che io credo non inferiore ai 400 ogni anno. Queste si possono veramente chiamare applicazioni serie della pena di morte, alle quali io credo che dobbiamo in buona parte il vantaggio di un risanamento parziale della società, liberata da tanti esseri pericolosi, che altrimenti avrebbero moltiplicata, assai più, la loro razza criminale» E. Ferri, *Sociologia criminale*, Torino 1892, p. 730.

<sup>85</sup> L. Borri, *I rapporti di sesso sotto il rispetto medico-sociale*, cit, p. XXIII.

ma sia da ascrivere al più allo stratificarsi secolare di pratiche sociali volte alla soggezione della donna<sup>86</sup>. Una situazione che agli occhi di Borri appare non solo intollerabile ma anche anacronistica allorché l'industrializzazione ha prepotentemente introdotto le donne «nel complesso ingranaggio della produttività sociale»<sup>87</sup>. Un mutamento cui non è però seguito un adeguamento né degli «imperativi della etica sessuale» né del diritto positivo.

Una delle conseguenze principali del divario tra dinamica sociale e ordinamento giuridico consiste nel permanere degli oneri della genitorialità in capo quasi esclusivamente alla donna/madre. Per affrontare tale problema, già si è visto come Borri auspicasse una migliore regolamentazione del lavoro femminile e una maggiore condivisione delle responsabilità a partire dalla soppressione dell'art. 189 c.c. in tema di divieto della ricerca della paternità. Proseguendo sulla stessa direttrice, il professore fiorentino invoca un generale ammodernamento del diritto di famiglia<sup>88</sup>, funzionale a emancipare le mogli dalle «tirannie domestiche» sovente esercitate dai mariti di ogni condizione sociale<sup>89</sup>, anticipando, così soluzioni normative la cui effettiva attuazione dovrà attendere il secondo Novecento.

Ad essere invocata è, innanzitutto, l'introduzione del divorzio accanto e oltre alla disciplina della separazione coniugale. Borri ravvisa l'opportunità di una regolamentazione dello scioglimento del vincolo a partire dalla natura giuridica del matrimonio: in linea con «la sapienza romana» e gli ordinamenti scaturiti dalla «Grande rivoluzione», questo altro non sarebbe se non una semplice «*obbligazione contrattuale*», in quanto tale suscettibile di risoluzione<sup>90</sup>. A suggerire tale risultato concorrerebbero anche ragioni di ordine pratico, come la necessità di chiare «statuizioni disciplinanti le responsabilità economiche dei divorziati» a garanzia del soddisfacimento delle esigenze materiali della prole<sup>91</sup>. L'autore

---

<sup>86</sup> *Ivi*, p. LII.

<sup>87</sup> *Ivi*, pp. XXIII-XXIV.

<sup>88</sup> *Ivi*, p. XXXVIII.

<sup>89</sup> «la patria potestà del *paterfamilias* del diritto nostro costituito affonda ancora le radici nel petroso suolo degli antichi assolutismi. Sotto la impassibile guarentigia giuridica si possono esercitare tuttora le tirannie domestiche di esseri amorali, qual ne sia grado e casta, dominatori incontrastati, dissipatori senza controllo, animi insuscettibili di delicatezza di sentimenti» *ivi*, p. XLI.

<sup>90</sup> *Ivi*, p. XXXVIII; L. Borri, *Istituzioni di Medicina Giuridica*, cit., p. 223. Sul dibattito in tema di divorzio nell'Italia liberale: C. Valsecchi, *In difesa della famiglia? Divorzisti e antidivorzisti in Italia tra otto e novecento*, Milano 2004.

<sup>91</sup> «Rispetto alla donna, poi, in luogo di proteggerla, come gli oppositori sostengono, la separazione non fa che renderle più sensibile il peso della sua inferiorità; legata com'è, con sudditanza morale, al nome di un uomo che, mentre reclama per sé piena indipendenza, la

lamenta inoltre come la mancata previsione legislativa del divorzio abbia generato molteplici abusi nell'applicazione delle norme, canoniche e civili, in tema di nullità matrimoniale, dando così vita a una «privilegiata giustizia di classe», per cui solo chi ha ampie possibilità economiche può «liberarsi» dal vincolo<sup>92</sup>.

Significativo, oltre che per i contenuti, anche per i termini con cui viene esposto è poi il tema relativo al consenso ai rapporti sessuali. Per Borri la possibilità «di disporre del concorso sessuale della propria persona», infatti, non solo è da annoverarsi tra i diritti intangibili<sup>93</sup>, ma è anche il vero bene giuridico tutelato dalle disposizioni dettate in tema di reati sessuali:

L'intima sostanza della violenza sta nella circostanza della “*costrizione di persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale, mediante violenza o minaccia* (Cod. pen., art. 331). In che è ben dichiarato il concetto informatore della disposizione di legge che vuol tutelato in chiunque il libero concorso della propria persona al rapporto sessuale [...] Questo è il punto giuridico fondamentale; tutto il resto è accessorio e contingente. Violenza può ricorrere su persona di uomo o di donna [...] su impubere, su adulta, su vecchia, su vergine, su devertinata, su donna abituata a congresso carnale, fin su meretrice [...] Violenza può compiersi sulla coniuge<sup>94</sup>.

Un'interpretazione degli articoli 331 e seguenti, non in linea con la lettera del codice penale Zanardelli del 1889 che, non dissimilmente dal codice Rocco del 1930, relega queste fattispecie all'ambito dei *delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*<sup>95</sup>, e che l'autore vorrebbe ulteriormente dilatata sino a ricomprendervi anche quelle ipotesi in cui il consenso della vittima è estorto tramite forme larvate di coercizione: «la equiparazione alla violenza carnale vera e propria può ricorrere quando sussistano circostanze di sopraffazione morale, di approfittamento illecito, o indegno, o perfido»<sup>96</sup>. È proprio a partire da questa lettura estensiva delle disposizioni in tema di reati sessuali, inoltre, che il professore

nega a lei con la complicità della sanzione legislativa.» L. Borri, *I rapporti di sesso sotto il rispetto medico-sociale*, cit, p. XL.

<sup>92</sup> Sarebbe questo, ad esempio, il caso dell'istituto giurisprudenziale dello «scioglimento del matrimonio fra stranieri», che garantiva la possibilità di porre nel nulla il vincolo a coloro che, «abbienti», avessero avuto la possibilità di cambiare cittadinanza, *ivi*, p. XXXVII.

<sup>93</sup> *Ivi*, cit, p. L.

<sup>94</sup> L. Borri, *Istituzioni di Medicina Giuridica*, cit., p. 186.

<sup>95</sup> Come noto, i delitti sessuali sono stati riqualificati *delitti contro la persona* solo nel 1996 (*Legge 15 febbraio 1996 n. 66*, Norme contro la violenza sessuale). Su questi temi, con particolare riferimento alla violenza coniugale: M. Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Bari 2011, pp. 153 e ss.; S. Feci, L. Schettini (cur.), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma 2017.

<sup>96</sup> L. Borri, *Istituzioni di Medicina Giuridica*, cit., p. 187; Id, *Nozioni elementari di medicina legale ad uso degli studenti di giurisprudenza e dei giuristi*, cit., pp. 492-493.

fiorentino elabora anche una dura critica nei confronti della dottrina lombrosiana dell'equivalenza tra prostituta e criminale nato, postulato *inaccettabile*, funzionale esclusivamente alla legittimazione di una pratica – «la più turpe delle schiavitù» – percepita come profondamente immorale<sup>97</sup>.

Di grande interesse, sempre in tema di etica sessuale e relazioni familiari, è da ultimo il discorso che Borri sviluppa con riferimento alla regolamentazione giuridica della procreazione. Il punto di partenza è ancora l'affermazione del «diritto all'autodeterminazione» dell'individuo, libertà che l'autore interpreta senza remore in maniera ampia, tanto da ricomprendervi la possibilità di disporre, menomandolo, del proprio corpo od anche di rinunciare volontariamente alla propria vita<sup>98</sup>. A partire da questo assunto Borri si dice convinto della liceità delle pratiche contraccettive (neomalthusiane): «Anche della sua cellula riproduttiva [...] egli [l'individuo] ha diritto di disporre [...] onde il neomalthusianismo non è immorale»<sup>99</sup>.

Il tema è tutt'altro che secondario: non solo, infatti, la politicizzazione e la giuridicizzazione della questione riproduttiva sono una delle cifre caratteristiche della *Belle Époque*, ma l'opportunità o finanche la liceità stessa della contraccezione e della relativa propaganda è allora oggetto di discussione presso l'accademia e l'opinione pubblica<sup>100</sup>. In Italia, il dibattito si intensificò soprattutto a partire dal novembre 1910, quando *La Voce* di Giuseppe Prezzolini (1882-1982) organizzò un convegno dedicato al tema<sup>101</sup>. Un evento che ebbe ampia eco sulla

<sup>97</sup> L. Borri, *I rapporti di sesso sotto il rispetto medico-sociale*, cit., p. L. Cfr: L. Azara, L. Tedesco (cur.), *La donna delinquente e la prostituta. L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, Roma 2019.

<sup>98</sup> «Io penso che l'individuo *stricto jure* possa bensì disporre del proprio essere col disertar la vita, col richiedere o col consentire menomazioni materiali della propria persona; possa depauperarsi del sangue e via dicendo.» L. Borri, *Istituzioni di Medicina Giuridica*, cit., p. 82.

<sup>99</sup> *Ivi*, pp. 80-81.

<sup>100</sup> Particolarmente rilevante, anche se di breve durata, l'esperienza della rivista: «L'educazione sessuale. Rivista di neomalthusianismo e di eugenica», Torino, (1913-1915). Cfr: M. Loconsole, *Storia della contraccezione in Italia tra falsi moralisti, scienziati e sessisti*, Bologna 2017, pp. 93 e ss.

<sup>101</sup> M. Loconsole, *Storia della contraccezione in Italia tra falsi moralisti, scienziati e sessisti*, cit. p. 86; G. Bonetta, *Corpo e nazione*, cit., p. 398. Il *Convegno per la Questione Sessuale* si svolse a Firenze il 12, il 13 e il 14 novembre 1910 ed ebbe ad oggetto i temi dell'educazione sessuale, della limitazione della prole e del celibato del clero: G. Prezzolini, *Il Convegno per la Questione Sessuale*, in «La Voce», II (1910), n. 49, pp. 436-439. Pochi giorni prima, sempre sulle pagine de *La Voce*, Prezzolini si era scontrato proprio sul tema del «neo-malthusianismo» con Rodolfo Bettazzi (1861-1941), matematico e fondatore della *Lega per la Pubblica Moralità* (1894): R. Bettazzi, *La questione del neo-malthusianismo*, in «La Voce», II (1910), n. 44, p. 415; G. Prezzolini, *La questione del neo-malthusianismo (replica al prof. Bettazzi)*, in «La Voce», II (1910), n. 46, p. 423.

stampa generalista grazie anche al coinvolgimento, oltre che dello stesso Borri, di personalità di rilievo come Ersilia Bronzini Majno (1859-1933), fondatrice dell'*Unione femminile nazionale* e dell'*Asilo Mariuccia* per l'assistenza delle «bambine e adolescenti esposte al pericolo di venire immesse nel giro della prostituzione», e Pio Foà (1848-1923), medico, docente universitario e senatore, tra i più convinti sostenitori della necessità di implementare l'educazione sessuale<sup>102</sup>.

Borri nel sostenere la liceità di strategie contraccettive, a differenza di molti altri protagonisti del dibattito, non è mosso né da preoccupazioni relative al controllo delle nascite, né da istanze emancipatorie del proletariato<sup>103</sup>, ma dalla volontà di contrastare il dramma della mortalità infantile e il dilagare dell'aborto<sup>104</sup>. Una pratica, quest'ultima, di cui esclude radicalmente la legittimità: «perfida affermazione del più feroce egoismo che per l'interesse individuale soffoca l'istinto parentale [...] vero e conclamato delitto cui non valgono a coonestare sottigliezze sofistiche»<sup>105</sup>. Un risultato cui l'autore giunge non solo sulla base di esigenze morali e di opportunità sociale, quanto, come di consueto, di una lettura medico giuridica della fattispecie, che lo convince della necessità di estendere il massimo grado di tutela anche ai nascituri in quanto soggetti dotati di una propria individualità, quantomeno potenziale, distinta da quella della madre e quindi titolari di autonome situazioni giuridiche soggettive: i «diritti dell'embrione»<sup>106</sup>.

<sup>102</sup> G. Gaballo, *Ersilia Bronzini Majno. Milano 1859 - Milano 1933*, in *Enciclopedia delle donne*, 2017 <<https://www.enciclopediadelledonne.it/edd.nsf/biografie/ersilia-bronzini-majno/>>; C. Ambrosoli, *Foà, Pio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVIII, 1997 <[<sup>103</sup> Numerosi erano invece gli opuscoli indirizzati agli operai, tra i più celebri: S. Giorni, \*L'arte di non far figli. Neomalthusianismo pratico\*, Firenze 1911; E. Cecchi, \*Neo-malthusianismo pratico. Anatomia e fisiologia degli organi genitali, fenomeno della generazione, mezzi scientifici e pratici per evitare la gravidanza\*, Bologna 1913.](https://www.treccani.it/enciclopedia/pio-foa_(Dizionario-Biografico)/></a>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

<sup>104</sup> «di fronte alla realtà paurosa, non si può appagarsi di eccezioni di improponibilità. La quale realtà paurosa si chiama “progressione impressionante ed impunita della criminalità aborticida” “aumento turbativo sì del numero degli illegittimi che della mortalità infantile proletaria” [...] E pertanto, qualora una propaganda neomalthusianistica non già sia fine a sé stessa, sibbene collimi con l'irrobustimento del senso di responsabilità rispetto alla donna, alla prole, alla società [...] non è in verun modo di tenore egoistico ed è anzi di carattere e timbro evolutivo, in confronto della bestialità degradante accoppiativa che rilascia al caso, feticizzato nella cosiddetta “assennata Natura”, di regolare l'andamento delle cose» L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., pp. 1032-1033.

<sup>105</sup> L. Borri, *Istituzioni di Medicina Giuridica*, cit., p. 80; Id, *Contro un “alibi” di impunità in materia di aborto pseudo-terapeutico*, in «Rivista di medicina legale e giurisprudenza medica», (1917), pp. 287-297.

<sup>106</sup> L. Borri, *I rapporti di sesso sotto il rispetto medico-sociale*, cit, p. XLV-XLVI; «il prodotto della concezione non è affatto *portio* liberamente alienabile dell'organismo della madre; perché esso

## 6. *Il contrasto ai morbi sociali tra «bonifica umana» e «proibizionismo»*

La riflessione in tema di medicina politica e legislazione sociale di Borri non trascura, ovviamente, le strategie di contrasto alla diffusione dei «morbi sociali», quelle patologie, cioè, che trovano nell'organizzazione sociale e in particolare nelle sue disuguaglianze l'origine della propria pervicacia<sup>107</sup>. L'autore ne individua cinque in particolare: malaria, pellagra e il «tripode nefasto dell'alcool, della sifilide, della tubercolosi»<sup>108</sup>. Borri, come suo costume, si distingue per i toni radicali con cui invoca un intervento diretto dello Stato, alla cui passività nega anche l'alibi della guerra: «lo Stato ha il gravissimo torto di non intervenire d'autorità [...] la malaria va di nuovo dilagando [...] Guai inevitabili, si dirà, del cataclisma che ci ha travolti. Sì, ma che potevano in buona parte prevenirsi e sopprimersi, sol che si fossero adottati – tempestivamente – gli opportuni e ripetutamente indicati rimedi.»<sup>109</sup>.

Secondo il suo solito modo di argomentare, la reazione delle istituzioni al diffondersi di queste patologie dovrebbe articolarsi in una duplice azione. La prima, di carattere strettamente sanitario, consiste nell'attuazione di massici interventi di «bonifica umana» e di «provvedimenti di sequestro isolativo»<sup>110</sup>.

---

prodotto, se pure subordinato alla vita dell'ospite, gode di individualità morfologica e possiede – non certo ancora perfetti nei sustrati organici, ma completi nei caratteri evolutivi – i requisiti intrinseci di quella che diventerà una persona giuridica.» L. Borri, *Istituzioni di Medicina Giuridica*, cit., p. 81; «Ragioni di protezionismo, ad un tempo statale ed individuale, impongono la tutela del *diritto infuturabile* [...] In che è da scorgersi una motivazione scientifica da aggiungersi ad altre, e giuridiche e morali [...] per cui la legge deve e dovrà considerare come crimine l'aborto dolosamente procurato» *ivi*, p. 197. Posizione peraltro allora non egemone nella dottrina: Luigi Lucchini negli stessi anni, ad esempio, metteva in guardia da un'eccessiva severità «verso la misera, per solito tradita fanciulla, che attenta al frutto del proprio ventre», aggiungendo che «La ragion giuridica penale non può esigere che le preoccupazioni sociali, fatte superiori a quelle della maternità, si spingano sin nell'utero della donna per rintracciarvi le vestigia di un delitto, che fu la conseguenza di un più grave delitto che la società stessa non ha voluto o non ha saputo reprimere» L. Lucchini, *Aborto procurato*, in *Il Digesto Italiano*, I-I, Torino s.d., pp. 106-123, pp. 122-123. Cfr: A.M. Di Stefano, «*Il magistero penale [...] si fonda su quella sobria e ragionevole tutela del diritto che è protezione e non oppressione dell'individuo*». *L'aborto procurato tra il XIX e XX secolo, una ricerca in corso*, in F. Mastroberti, M. Pignata (cur.), *MaLeFemmine? Itinerari storico-giuridici di una parità 'incompiuta'*, Napoli 2023, pp. 125-146.

<sup>107</sup> L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., p. 1019 e ss.

<sup>108</sup> L. Borri, *Scorci di medicina politica*, cit., p. 6.

<sup>109</sup> L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., p. 1020.

<sup>110</sup> *Ivi*, pp. 1020 e 1036.

Ancora una volta termini equivoci che, soprattutto in ottica prospettica, necessitano di essere precisati.

L'espressione bonifica umana è, infatti, oggi nota principalmente in riferimento ai due volumi pubblicati dal Guardasigilli Dino Grandi (1895-1988) nel 1941, manifesto della riforma penitenziaria auspicata dal regime fascista. La locuzione, tramite anche l'istituzione di un parallelo tra carcere ed ospedale, indica in questo contesto la necessità di rieducare coattivamente (o se necessario sopprimere) gli elementi "devianti" della società: «Gli studiosi di diritto criminale troveranno che il fascismo ha impresso per la seconda volta una decisiva direttiva alla lotta contro la criminalità, inquadrandola tra le attività destinate al miglioramento sociale, alla grande bonifica umana perseguita in tutti i campi.»<sup>111</sup>. Nell'accezione impiegata da Borri, tale termine indica, invece, attività di profilassi medica su larga scala, secondo un uso allora corrente soprattutto in relazione al contrasto della malaria e alla chinizzazione di ampie fasce della popolazione<sup>112</sup>.

Al di là di queste precisazioni, è comunque evidente come la proposta di Borri, che si risolve in misure di isolamento, cura e riabilitazione dei malati da perseguirsi anche tramite la coercizione e l'ospedalizzazione forzata, si presti comunque ad esiti liberticidi. Di ciò l'autore si dimostra ben consapevole, tanto da non esitare ad affermare che la lotta contro le malattie sociali non sia compatibile con «un incondizionato "*Habeas corpus*"» e che anzi, proprio in virtù dell'interesse pubblico sia necessario introdurre limitazioni anche significative alla libertà personale dei cittadini<sup>113</sup>. Un atteggiamento, d'altronde, allora

<sup>111</sup> «Sostanzialmente si riproduce nell'ordinamento esecutivo delle pene quanto viene praticato con le scuole differenziali nel campo scolastico e con i reparti negli istituti ospedalieri» D. Grandi, *Bonifica Umana. Decennale delle leggi penali e della riforma penitenziaria*, I, Roma 1941, pp. 16 e 45. Cfr: G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in R. Romano, C. Vivanti (coordinatori dell'opera), *Storia d'Italia*, V.I, Torino 1973, pp. 1906-1998, pp. 1976-77.

<sup>112</sup> Cfr: «la cura intensiva, radicale del malarico e di tutti i malarici di una determinata zona nel periodo interepidemico, al doppio scopo di evitare il manifestarsi delle forme recidive e di togliere in detta zona alle nuove generazioni di anofeli, all'inizio della stagione calda, la possibilità di infettarsi e di divenire il mezzo di diffusione della malattia. È, in altre parole, la "bonifica umana", per adoperare una espressione ormai in uso» A. Negri, *Sul valore della bonifica umana come mezzo di lotta contro la malaria*, Pavia 1909, p. 3; G. Cosmacini, *Storia della medicina e della sanità in Italia*, cit., pp. 348-349 e 388.

<sup>113</sup> L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., p. 1036. «e nemmeno so vedere la ragione per cui la potestà ed i doveri di una cosiffatta ingerenza non possano estendersi sulla imposizione di provvedimenti di rigore, del genere per esempio della ospitalizzazione coattiva, qualora le circostanze lo richiedessero, passando sopra a qualsiasi eccezione di diritto familiare che si arrogasse di voler prevalere sull'interesse pubblico.» *ivi*, cit., p. 1037.

ampiamente diffuso nell'ambito del pensiero progressista, favorevole all'ospedalizzazione massiva e critico rispetto l'opportunità delle terapie domiciliari<sup>114</sup>. Gaetano Pieraccini, a differenza di Borri dichiaratamente socialista, ad esempio, condannò nel 1903 il progetto Giolitti di legge sanitaria proprio perché prevedeva l'introduzione di misure volte a garantire «medicine gratuite a domicilio» ai meno abbienti: il suo timore era che un intervento di questo genere avrebbe avuto la nefasta conseguenza di diminuire il numero dei ricoveri, contribuendo così alla proliferazione dei morbi, in particolare in contesti domestici caratterizzati da scarsa igiene<sup>115</sup>.

La seconda linea di intervento suggerita da Borri per contrastare le malattie sociali ruota attorno all'adozione di riforme di più ampio respiro, volte a ripensare gli assetti economici e di potere della società liberale. Per opporsi alla malaria, ad esempio, si invoca la redistribuzione delle terre al proletariato contadino così che la frammentazione del latifondo, unitamente ad un'opera di sensibilizzazione dei «coloni», renda possibile l'attuazione di piccole ma molteplici azioni di bonifica<sup>116</sup>.

Parole ancora più veementi del solito vengono, invece, rivolte contro la piaga dell'alcoolismo – «Misture inqualificabili mattinali, aperitivi biquotidiani, vino ai pasti e fuor dei pasti, ponci, policroma e polivalente liquoreria, tengono costantemente sotto pressione parabolicca l'umanità e ne corrodono insidiosamente gli stami vitali.»<sup>117</sup> – per contrastare la quale si chiede l'adozione di un regime di rigido proibizionismo, non dissimile da quello che proprio in quegli anni si stava apprestando oltreoceano<sup>118</sup>. Proposte davanti alle quali, però, l'autore registra,

<sup>114</sup> Cfr: «Il ricovero coatto per il tubercolotico aperto contagioso non era, nel primo ventennio del secolo, sostenuto solo dai “nemici di classe”, ma anche dagli “amici”, dal pensiero medico progressista, fra l'altro nella considerazione che i sanatori avrebbero fornito miglior vitto e un'assistenza più adeguata dell'ambiente familiare» A. Cherubini, *Introduzione metodologica alla storia della medicina legale*, in F. Vannozzi (cur.), *Per una storia dell'insegnamento della Medicina Legale nell'Università di Siena*, Siena 1993, pp. 9-13, p. 12-13.

<sup>115</sup> «La più alta idealità della medicina moderna, che da *individuale* si eleva ogni giorno di più a *medicina sociale*, è rappresentato dall'aspirazione di accogliere negli ospedali il maggior numero di ammalati; a questa finalità, sia pure remota, deve tendere lo spirito del legislatore. [...] Con le medicine gratuite a domicilio, si porta quindi un vantaggio quasi illusorio ai malati poveri, cui sempre seguiranno a far difetto un ambiente adatto, una larga assistenza, la pulizia delle biancherie.» G. Pieraccini, *A proposito del progetto Giolitti sulla “Legge Sanitaria”*, in «La clinica moderna», (1903), pp. 142-144, p. 142.

<sup>116</sup> L. BORRI, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., p. 1021

<sup>117</sup> *Ivi*, p. 1022.

<sup>118</sup> «L'America poi, che non è appesantita da tradizioni e misoneismi, ha già pronto il progetto per proibire la vendita di spiriti distillati e la manifattura della birra e dei vini.» *ivi*, p. 1024. Come noto, l'era del proibizionismo negli Stati Uniti d'America iniziò nel 1920 con l'entrata

nuovamente, la sostanziale inazione del legislatore: «il guaio massimo è che lo Stato il quale vuol darsi l'aria di avere a cuore l'importanza delle cose, all'atto pratico, o non ha il coraggio di intervenire, o, col trattare la materia alla stracca come fa, pare che strizzi l'occhio ai viziosi»<sup>119</sup>.

### 7. *Infortunistica e legislazione sociale: la critica anti-romanistica e la codificazione di «uno spirito solidaristico»*

Da ultimo, il tema che conclude l'analisi della «repartizione razionale degli intenti e delle finalità additabili dalla medicina politica in linea di legislazione sociale» è quello a Borri ben noto dell'infortunistica e della previdenza. Nel 1918 sono trascorsi vent'anni precisi dall'emanazione della prima legislazione in tema di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, e più del doppio dacché la questione si era posta con urgenza all'attenzione del legislatore, la trattazione può quindi ben assumere i toni di un bilancio, un rendiconto il cui saldo appare a Borri negativo: «Un ventennio di stiticheria promulgativa; — un altro ventennio ancora di pessima applicazione della legge di assicurazione contro, gli infortuni degli operai nelle industrie, ecco tutto lo sparuto bilancio della cosiddetta legislazione sociale in linea di medicina politica»<sup>120</sup>.

Come sempre alla *pars destruens* l'autore accosta anche un ampio ventaglio di soluzioni, anzi, la messa a punto della disciplina infortunistica sarà proprio una delle principali questioni con cui si confronterà negli ultimi anni di vita. La riflessione più compiuta sul tema risale al 1922 ed è contenuta nella relazione *Per la riforma della legge infortuni* presentata proprio a Firenze, il 14 giugno 1922, nel contesto del *V Congresso di medicina del lavoro*<sup>121</sup>. Qui Borri delinea «la via maestra su cui muovere alla riforma radicale [...] della legge di protezione dei lavoratori

---

in vigore del XVIII emendamento della Costituzione e finì nel 1933 con la sua abrogazione. Come ricorda Borri, però, già nel novembre del 1918 il Congresso degli Stati Uniti approvò il *Wartime Prohibition Act*, un provvedimento temporaneo che proibiva la vendita della maggior parte delle bevande alcoliche col fine principale di risparmiare grano per lo sforzo bellico. Sul caso italiano, si veda: M. Da Passano, *Una legge liberticida? I "Provvedimenti per combattere l'alcoolismo" (1913)*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», (2004/1), pp. 93-126.

<sup>119</sup> L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., pp. 1023-1025.

<sup>120</sup> *Ivi*, pp. 1041-1042.

<sup>121</sup> L. Borri, *Per la riforma della legge infortuni*, in *Atti del V° Congresso nazionale di medicina del lavoro (Firenze 11-14 Giugno 1922)*, cit., pp. 409-425. Dello stesso tenore: Id, *Linee fondamentali per una riforma della legge vigente per gli infortuni industriali*, in «Rassegna sociale», (1918/12), pp. 1291-1296; Id, *Note in margine allo schema di disegno di legge per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie*, in «Rivista delle assicurazioni», (1922), pp. 1-14.

contro i danni di carattere infortunistico che gravino sulla loro salute o possano comprometterne la vita»: armonizzazione della disciplina infortunistica industriale con la più recente legislazione in tema di lavoro agricolo (D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450, Concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura); rateizzazione «dell'indennità risarcitiva» al posto della corresponsione di un'unica capitalizzazione; riforma «della procedura e della giurisdizione» per il tramite, in particolare, dell'istituzione di magistrature speciali composte da medici legali («collegio tecnico») non espressione delle parti (lavoratori, datori), ma «assolutamente all'infuori della sfera degli interessi in contrasto»; adozione di una normativa per le malattie professionali distinta rispetto a quella relativa agli infortuni<sup>122</sup>.

La riflessione critica che Borri propone con riferimento a queste tematiche consente di portare ad emersione un ulteriore profilo relativo al dibattito sulle riforme sociali in età giolittiana, quello relativo all'inadeguatezza della codificazione ottocentesca a far fronte alle nuove sfide poste dal rapido mutare dei rapporti sociali ed economici e dell'utilizzo del diritto romano quale strumento di conservatorismo sociale<sup>123</sup>. Borri, infatti, individua proprio nella difficoltà dei giuristi a sperimentare soluzioni innovative (le assicurazioni sociali) e nel loro continuare ad affidarsi a istituti anacronistici (*lex aquilia*), uno dei principali ostacoli al pieno sviluppo della nuova normativa<sup>124</sup>: «in linea di legislazione sociale, è indicato di considerare i problemi pratici con campo visivo un po' più

<sup>122</sup> L. Borri, *Per la riforma della legge infortuni*, cit., pp. 416-425. Sulla annosa e inconcludente vicenda dell'assicurazione malattie: G. VICARELLI, *Alle radici della politica sanitaria in Italia*, cit., pp. 225 e ss.

<sup>123</sup> «Tradizionalismo romanistico, ribadito dal Codice Napoleonico e dai successivi» L. Borri, *I rapporti di sesso sotto il rispetto medico-sociale*, cit., p. XLV. Cfr: «della “duplice rivoluzione” di inizio secolo, quella politica francese del 1789 e la contemporanea industriale britannica (Hobsbawm), il codice aveva colto solo i portati della prima. [...] i codici ereditati dal XIX secolo [...] non appaiono più adeguati a rappresentare l'intera realtà dei rapporti giuridici» R. Ferrante, *Un secolo si legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino 2015, p. 32; G. Cazzetta, *Critiche sociali al codice e crisi del modello ottocentesco di unità del diritto*, in P. Cappellini, B. Sordi (cur.), *Codici. Una riflessione di fine millennio, Atti dell'incontro di studio, Firenze 26-28 ottobre 2000*, Milano 2002, pp. 309-348; A. Mantello, «Il più perfetto codice civile moderno». *A proposito di BGB, diritto romano e questione sociale in Italia*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», (1996), pp. 1091-1140.

<sup>124</sup> A partire dalla seconda metà del XIX secolo il dibattito in tema di infortunistica, in Italia, fu egemonizzato dal tentativo di adattare le categorie classiche della responsabilità civile – contrattuale e aquiliana – ai problemi del lavoro industriale, “ritardando” così l'adozione del sistema delle assicurazioni obbligatorie: G. Cazzetta, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano 1991, pp. 409-469; M. Morello, *Diritto, lavoro, sicurezza. Le assicurazioni per gli infortuni tra Ottocento e Novecento*, Fano 2015, pp. 13-55.

modernista di quel che co' venerandi paraocchi giustiniani»<sup>125</sup>. Uno stato di cose che finisce per legittimare situazioni di profonda diseguaglianza: «Tanto il feticismo romanistico inderogabile coartava gli spiriti, che si volle perfino andare a ricercare in quelle tavole di leggi disposte per una società in seno alla quale il lavoro era schiavitù, gli addentellati di connessione per un sistema di previdenza adattabile ad uomini liberi, nei rispetti dei quali il lavoro è un contratto di reciprocanza!»<sup>126</sup>.

La polemica contro «il feticismo romanistico» non è d'altronde una peculiarità di Borri, ma eco di un ben preciso dibattito dottrinale<sup>127</sup>. I termini del problema sono ben precisati da Albert Tissier (1862-1925), stimato civilista e processualista, consigliere presso la *Cour de cassation*, proprio in occasione del centenario della promulgazione del *Code Napoléon*: «on peut affirmer que le Code civil a été animé d'un esprit favorable aux classes moyennes: ce sont elles qui, en définitive, ont eu le profit exclusif des conquêtes faites, sur le terrain juridique, par la Révolution. Le Code civil ne s'est pas occupé de protéger les masses ouvrières et d'aider à leur développement moral et matériel. Il ne peut donc être considéré comme une législation démocratique»<sup>128</sup>.

Una logica discriminatoria acuita in Italia proprio dalla pervicacia con cui, complice anche la scienza giuridica *sub specie* pandettistica<sup>129</sup>, la dottrina maggioritaria insistette nel perpetuare schemi romanistici evidentemente inadatti a dare copertura giuridica alle nuove esigenze della società industriale, e ciò proprio in quegli ambiti dove queste emersero con maggior enfasi: diritto di famiglia, responsabilità civile e diritto del lavoro<sup>130</sup>. Non è d'altronde un caso, che, per esemplificare tale situazione, Giuseppe Salvioli (1857-1928), nella celebre prolusione palermitana *I difetti sociali del codice civile in relazione alle classi non abbienti ed*

<sup>125</sup> L. Borri, *Per la riforma della legge infortuni*, p. 414.

<sup>126</sup> L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., p. 1042; similmente: «[lo Stato si limita a lavare le proprie mani] freddo-sudanti di viltà nella second'acqua del bacile di Ponzio Pilato e se le asciuga alla toga di Giustiniano; purpurea e veneranda quanto si voglia, ma, sotto certi rispetti, da mettersi sotto canfora nel museo de' cimeli!» L. Borri, *Linee di un'etica medico sociale*, cit., p. 442.

<sup>127</sup> P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 17-18 e 39.

<sup>128</sup> A. Tissier, *Le Code civil et les classes ouvrières*, in *Le Code civil 1804-1904 Livre du centenaire*, I, Paris 1904, pp. 71-94, pp. 73-74.

<sup>129</sup> Cfr: F. Furfaro, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino 2016.

<sup>130</sup> Su questi temi, *ex multis*, cfr: G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2007; P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano 2006; Id, *Filippo Turati giuslavorista. Il socialismo nelle origini del diritto del lavoro*, Manduria-Bari-Roma 2008.

*operaie* del 1890, scelga proprio di portare l'esempio della mancata adozione di una normativa in tema di infortuni sul lavoro: «Fu questa [la fedeltà al diritto romano] la causa, per dirne una, che fece naufragare finora davanti al nostro Parlamento la legge sugli infortuni del lavoro coll'inversione della prova, includendo essa un concetto non ammesso dal diritto romano e perciò in contrasto colle predominanti e abituali inclinazioni del nostro pensiero giuridico.»<sup>131</sup>.

Ecco, quindi, che l'adozione delle riforme sociali, pur non avendone la forma e peccando evidentemente di sistematicità, viene concepita da Borri come una vera e propria nuova "codificazione" destinata a soppiantare le logiche monoclasse sottese all'ordinamento vigente e a innovare secoli di tradizione giuridica. A differenza, però, delle riforme del secolo precedente, ora l'obiettivo non è più quello di addivenire a un corpo di norme unitario e coerente, capace di disciplinare con efficacia le dinamiche del vivere civile, ma quello di riorientare queste ultime intervenendo direttamente sulle coscienze dei consociati: «La legislazione sociale, in breve, non tanto intende a regolare dei rapporti giuridici di convivenza, quanto a codificare uno spirito solidaristico.»<sup>132</sup>.

#### 8. *L'Italia al bivio: stato sociale o stato fascista*

La composita riflessione di Borri sin qui ricostruita non solo ci restituisce un'immagine vivida del dibattito riformista nell'ultimo scorcio dell'Italia liberale, ma ci consente anche di fare emergere quella che, se letta in prospettiva, appare quale sua cifra caratteristica: l'ambivalenza. Come emerso, infatti, il pensiero del medico fiorentino, non dissimilmente da quello di molti altri autori suoi contemporanei, partecipa di molte suggestioni, tra loro anche apparentemente inconciliabili.

Riformista ma critico del parlamentarismo<sup>133</sup>, riconosce la legittimità e anzi la necessità delle rivendicazioni proletarie e ne elogia il ruolo storico che queste

<sup>131</sup> G. Salvioli, *I difetti sociali del codice civile in relazione alle classi non abbienti ed operaie*, Palermo 1891, p. 6. Su Giuseppe Salvioli si veda il recente: D. Hoxha (cur.), *Giuseppe Salvioli storico e giurista nelle università tra XIX e XX secolo*, Bologna 2024.

<sup>132</sup> L. Borri, *Linee di un'etica medico sociale*, pp. 409-410. Salvioli così aveva espresso il medesimo concetto: «Invece di arrestarsi alla contemplazione di forme vecchie e sterili, invece di correr dietro alle leggi di una civiltà così diversa dalla nostra, i giuristi devono [...] ricercare se il legislatore ha compiuto i suoi doveri sociali verso le classi diseredate e le classi operaie, e in qual modo egli possa contribuire ad assicurare per tutti quella giustizia, quella solidarietà, che è la grande aspirazione della nostra epoca.» G. Salvioli, *I difetti sociali del codice civile*, cit., pp. 6-7. Cfr: P. Costa, *Il 'solidarismo giuridico' di Giuseppe Salvioli*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1974-1975, I, pp. 457-94. Sul tema, per un'autorevole prospettiva ampia e dettagliata: G. Alpa, *Solidarietà. Un principio normativo*, Bologna 2022.

<sup>133</sup> «Tutto ciò che *puzza* di politica, sia venuto a tal da dar nel naso per il lezzo di marciume

hanno avuto nello stimolare l'evoluzione del diritto<sup>134</sup>, ma non è un socialista, rifiuta una lettura economicista della società e le logiche della lotta di classe. In egual misura è critico verso le dinamiche liberiste, cui oppone un marcato interventismo statale e l'impiego di «*strabocchevoli*» mezzi finanziari – tratti, se necessario coattivamente, dalla «privata ricchezza»<sup>135</sup> – per andare in soccorso della «grande falange della popolazione disagiata»<sup>136</sup>. Si espone a tutela delle categorie più fragili – operai, bambini, donne – ma lo fa con una retorica spiccatamente paternalista: «è lo Stato che deve modellare i cittadini che lo integrano e lo vitalizzano [...] è ben l'esperienza impersonata nei genitori quella che intona il ritmo educativo della inesperienza in via di evoluzione verso la saggezza.»<sup>137</sup>. Interventista, patriota, appare però lontano da simpatie nazionaliste e belliciste, discorre di razza umana, «diritti dell'umanità»<sup>138</sup> ed auspica un futuro in cui la guerra ceda il passo a strumenti di risoluzione dei conflitti più razionali e civili: «Se il mondo rinsavisse, se le Nazioni imponessero a sé stesse quel regime ragionevole ed extra-bestiale di dirimere le contese che impongono ai rispettivi cittadini e che si concreta nel deferirle ai Tribunali»<sup>139</sup>. Favorevole alla democrazia di massa, che legge come fenomeno «indeprecabile», vorrebbe però posticiparne le conseguenze in termini di emancipazione a un previo percorso

---

che è prodotto regressivo della degenerazione del costume politico, particolarmente poi del politicantismo e dell'affarismo parlamentare» L. Borri, *Per un'opera di civismo in linea di medicina politica*, cit., p. 701.

<sup>134</sup> «fu la formazione di coscienza del proletariato quella che sonò la grande diana suscitatrice di assiduo lavoro legislativo diretto a riparare millenarie offese di elementari diritti umani» L. Borri, *I rapporti di sesso sotto il rispetto medico-sociale*, cit., p. XII.

<sup>135</sup> «la ricchezza abbia il dovere di discendere verso l'inopia, e non già per accondiscendenza o per pietà fugace, bensì come doverosità di scambio di intese e di contributi sociali [...] la privata ricchezza e la privata contribuzione possono benissimo essere chiamate in compartecipazione, coattiva o rispettivamente favoritiva» L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., pp. 884-885.

<sup>136</sup> *Ivi*, p. 1038.

<sup>137</sup> *Ivi*, p. 1040.

<sup>138</sup> L. Borri, *Scorci di medicina politica*, cit., p. 1.

<sup>139</sup> «[...] se si considerassero alla stessa stregua, per un verso, la cazzottaia o la coltellata e, per un altro, la guerra, mentre che, allo stato attuale delle cose, le prime, se mirano a risolvere le dispute, sono considerate quale fatto antisociale battezzato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e la guerra, invece, nelle torbide elucubrazioni degli alemanni è teorizzata eufemisticamente come “la continuazione violenta della politica estera?”; — se pertanto ed adunque si recedesse una buona volta dalla pazzia collettiva degli armamenti dissanguatori, ben ci sarebbero i mezzi per un reclutamento antidatato delle masse infantili e giovanili, di gran lunga ed altrimenti profittevole alla umanità!» L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., pp. 884-885.

di disciplinamento della classe proletaria<sup>140</sup>. Non esita, relegandolo a un contesto utopico, a tessere le lodi dell'autoritarismo: «nello Stato che divenga sincera, equitativa, illuminata espressione del volere dell'interesse collettivo l'autoritarismo dovrà farsi irriducibilmente intransigente»<sup>141</sup>. Più volte, inoltre, invoca la censura – in prospettiva di risanamento dei costumi – di stampa, cinema e teatro<sup>142</sup>.

Una sintesi che lo conduce a una visione solidaristica della società – «il principio etico della solidarietà umana non concorda con la legge biologica della sopravvivenza dei più adatti, imponendoci di sovvenire agli esseri deboli con ogni soccorso»<sup>143</sup> – e a una «concezione quasi hegeliana dello stato»<sup>144</sup>, dove l'interesse del singolo soccombe innanzi alle più alte esigenze della cosa pubblica. Dietro questo tipo di riflessione è agevole intravedere due esiti ben differenti: da un lato i prodromi dello stato sociale, per come abbozzato in Italia dalla Costituzione repubblicana con i suoi principi generali – gli articoli 2 e 3 – e il catalogo dei diritti e delle libertà, dall'altro i germi dello stato totalitario.

Questa convergenza, sebbene asimmetrica, è comunque significativa. Allorché Borri scrive i suoi ultimi contributi, l'Italia si trova, infatti, sull'orlo della dittatura. Un esito propiziato, tra gli altri fattori, proprio dall'incapacità del legislatore liberale di incanalare quella “brutalità” riformatrice invocata da Borri in un programma capace di modificare gli assetti economici e sociali ereditati dal *lungo Ottocento* borghese, tanto che ancora alle soglie della Grande guerra «l'Italia rappresentava nel contesto internazionale uno dei paesi in cui la legislazione sociale era più carente»<sup>145</sup>.

Davanti a tali deludenti risultati, il regime – in particolare a partire dal 1925 con il succedersi di Giuseppe Volpi (1877-1947) ad Alberto De Stefani (1879-1969) alla guida del Ministero delle finanze<sup>146</sup> – seppe recuperare in punto di legislazione sociale la scarna eredità dell'età giolittiana, così da poter presentarsi quale vero tutore della classe operaia. A divenire centrale, a livello di proclami e parzialmente anche negli esiti legislativi, fu, in particolare, proprio il tema dell'infortunistica e delle assicurazioni sociali, tra i protagonisti della *Carta del lavoro* del 1927 ed oggetto di interventi normativi come l'adozione della tanto

<sup>140</sup> *Ivi*, p. 888.

<sup>141</sup> L. Borri, *Scorci di medicina politica*, cit., p. 6.

<sup>142</sup> L. Borri, *Medicina politica e legislazione sociale*, cit., p. 1031.

<sup>143</sup> L. Borri, *Nel salire la cattedra di Angiolo Filippi*, cit., p. 114.

<sup>144</sup> C. Biondi, *Raccolta di scritti sull'opera scientifica e sociale di Lorenzo Borri*, cit., p. 44.

<sup>145</sup> C. Giorgi, I. Pavan, *Storia dello Stato sociale in Italia*, Bologna 2021, p. 26 e ss.

<sup>146</sup> Cfr: Conti, Silei, *Breve storia dello Stato sociale*, cit., pp. 84-95; L. Segreto, *Giuseppe Volpi. Il grande mediatore tra istituzioni, politica ed economia*, in «Studi storici», (4/2020), pp. 905-934.

attesa legge sull'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali (R.D. n. 928 del 13 maggio 1929, in vigore dal 1° gennaio 1934) cui seguì la razionalizzazione dell'intero settore infortunistico (R.D. n. 1765 del 17 agosto 1935)<sup>147</sup>. Vi è effettivamente, sotto questo profilo, una continuità d'azione rispetto la stagione precedente, a mutare radicalmente sono, però, le istanze che sorreggono le riforme: non più le rivendicazioni della galassia socialista, del popolarismo e gli slanci umanitaristici della borghesia progressista, ma il tentativo di attuare il sistema corporativo e legittimare l'avventura totalitaria<sup>148</sup>. Una retorica – per lo più vuota – ben compendiata dal «camerata Fantini» nell'introduzione al suo *Corso di legislazione sociale* (1928):

Ci volle il Fascismo, che avversari in mala fede vollero far sembrare reazionario e contrario alle realizzazioni operaie nonché ai legittimi interessi di chi lavora e produce, per innalzare [...] quella vasta e interessante materia rappresentata non solo dalla struttura sindacale, ma anche da tutta la complessa legislazione sociale che all'estero, e specialmente in Italia, è venuta in questi ultimi tempi affermandosi e perfezionandosi a tal punto da giustificare [...] l'amorevole e profonda attenzione del nostro Regime<sup>149</sup>.

La stessa medicina politica o sociale divenne, inoltre, un momento centrale nella costruzione culturale del regime e molti dei suoi cultori abbracciarono con entusiasmo la visione organicista dello Stato e le politiche eugenetiche di Mussolini<sup>150</sup>. A queste tematiche nel ventennio vennero dedicate riviste come l'*Archivio fascista di medicina politica* (1927-1932), fondata tra gli altri da un longevo Edoardo Maragliano, e numerosi studi, tra cui un ponderoso *Trattato di medicina sociale* in due volumi (1938) il cui indice evoca molte delle questioni già care a Borri e ai suoi colleghi: eugenetica, alcoolismo, prostituzione, infortuni,

<sup>147</sup> La XXVII dichiarazione della *Carta del Lavoro*, come noto, recitava: «Lo Stato fascista si propone: 1° il perfezionamento dell'assicurazione infortuni; 2° il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità; 3° l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie». Cfr: C. Giorgi, I. Pavan, *Storia dello Stato sociale in Italia*, cit., pp. 93 e ss.

<sup>148</sup> «L'uso strumentale fatto dal fascismo della legislazione sociale e della risorsa previdenziale, con un forte impatto sul piano della propaganda, mirò al consolidamento del proprio sistema di potere e della propria forza egemonica.» *ivi*, p. 92.

<sup>149</sup> O. Fantini, *Stato e lavoro. Corso completo di legislazione sociale e del lavoro interna e comparata con prefazione di S.E. Augusto Turati*, Roma 1928, pp. X e 3. Cfr: G. Vicarelli, *Alle radici della politica sanitaria in Italia*, cit., pp. 247 e ss.; I. Stolzi, *Politica sociale e regime fascista: un'ipotesi di lettura*, in *Giuristi e Stato sociale*, I, Milano 2017, pp. 241-291. Su Oddone Fantini (1889-1976): M. Colonna, *Fantini, Oddone*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLIV, 1994 <[https://www.treccani.it/enciclopedia/oddone-fantini\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/oddone-fantini_%28Dizionario-Biografico%29/)>.

<sup>150</sup> L. Berlinguer, *Medicina e politica*, Bari 1973, pp. 49-54.

educazione fisica, contrasto alle malattie sociali<sup>151</sup>. Problemi e lessico che ricorrono d'altronde anche negli interventi pubblici di Mussolini, a partire dal celebre *Discorso dell'Ascensione* del maggio 1927, momento centrale nell'approdo definitivo al più bieco autoritarismo<sup>152</sup>, la cui prima parte – «esame della situazione del popolo italiano dal punto di vista della salute fisica e della razza» – ruota proprio attorno ai temi oggetto della medicina politica<sup>153</sup>.

Una vicenda del resto – quella del progressivo avvicinamento al fascismo – che accomuna, sebbene con sfaccettature e implicazioni di volta in volta differenti, gran parte di quel composito universo – medici condotti, accademici, politici – che aveva contribuito alla spinta riformista tra Otto e Novecento<sup>154</sup>. Un'eterogenea compagine intellettuale che trovò una risposta alle proprie istanze di cambiamento nella velleitaria ma risoluta proposta del fascismo, finendo così per diventarne organica. È questo un fenomeno noto alla storia del pensiero<sup>155</sup>, le cui implicazioni giuridiche, a partire dalla commissione tra legislazione sociale giolittiana, politica previdenziale fascista e *welfare state*

<sup>151</sup> «La Medicina Sociale è medicina prettamente Fascista. Essa rappresenta l'espressione più legittima delle direttive e degli obiettivi del Governo Nazionale nel campo della conservazione della stirpe. [...] Una disciplina che segue un indirizzo politico, come quello del Regime Fascista, cui si è ora ispirata, cui aderisce strettamente e da cui è quotidianamente alimentata, può fissare solo degli orizzonti vasti e lontani» G. Tropeano, *Prefazione*, in C. Coruzzi, F. Travagli (diretto da), *Trattato di medicina sociale*, Milano 1938, pp. XV-XXIV. Cfr: «Chi rilegga oggi il maggiore documento di quel periodo, il *Trattato di medicina sociale* in due volumi curato da G. Tropeano rimane colpito [...] dalla esplicita compenetrazione fra gli scopi attribuiti alla medicina sociale e quelli perseguiti dal regime.» L. Berlinguer, *Medicina e politica*, cit., p. 52.

<sup>152</sup> «Oggi, 26 maggio, noi seppelliamo solennemente la menzogna del suffragio universale democratico» B. Mussolini, *Discorso dell'Ascensione. Il regime fascista per la grandezza d'Italia*, in D. Bidussa (cur.), *Benito Mussolini. Scritti e discorsi 1904-1945*, Milano 2022, pp. 349-379, p. 377.

<sup>153</sup> «in uno Stato bene ordinato la cura della salute fisica del popolo deve essere al primo posto. [...] Le malattie cosiddette sociali segnano una recrudescenza. Bisogna preoccuparsene [...] Un altro fenomeno sul quale bisogna richiamare l'attenzione dei cittadini consapevoli, è quello della mortalità per alcoolismo. [...] bisogna curare la razza, a cominciare dalla maternità e dall'infanzia» *ivi*, pp. 350 e ss.

<sup>154</sup> Cfr: L. Berlinguer, *Medicina e politica*, cit., pp. 21-26; T. Detti, *Salute, società e stato nell'Italia liberale*, cit., pp. 51-52, 99 e *passim*.

<sup>155</sup> «Quell'alleanza che, nell'ultimo decennio del secolo, di fronte alle tendenze autoritarie della politica crispina, si era venuta configurando, all'interno di una comune matrice culturale positivista, tra le componenti progressiste dell'intellettualità borghese e il pensiero socialista, agli inizi del secolo si veniva rapidamente consumando, rovesciandosi in una crescente divaricazione che avrebbe dislocato la generalità del ceto intellettuale, in particolare nelle sue espressioni di avanguardia, su posizioni antidemocratiche e antisocialiste.» G. Fornero, S. Tassinari, *Le filosofie del Novecento*, I, Milano 2002, p. 231.

repubblicano, sono in parte ancora da approfondire. In questo contesto, lo studio della vicenda scientifica di Lorenzo Borri offre strumenti di sicura utilità.

Sebbene, infatti, il medico fiorentino non ebbe modo di confrontarsi direttamente con il regime – morirà nell'agosto del 1923, quando ancora la svolta antidemocratica non appariva ineluttabile – la sua riflessione, investendo tutte le più rilevanti tematiche del dibattito pubblico di età giolittiana, ci offre una preziosa prospettiva panoramica sulla «intellettualità borghese» progressista e la sua permeabilità alla retorica totalitaria. Al contempo, il confronto tra i testi di Borri e quelli del regime consente anche di precisare la distanza che, nonostante tutto, permane tra le proposte di chi come lui era mosso da un sincero umanitarismo e le mire mussoliniane: lo Stato immaginato da Borri è chiamato a intervenire, anche duramente, ma come mezzo per attuare riforme il cui fine ultimo è quello di migliorare le sorti della persona umana; il fascismo, invertendo i poli della questione, vede nella legislazione sociale e finanche nella medicina politica degli strumenti per rafforzare, tramite la persona o a discapito di essa, lo Stato: «la salute di centinaia di migliaia di viventi è [...] molto interessante ai fini della potenza del popolo italiano» (28 gennaio 1932)<sup>156</sup>.

Oggi, allorché il modello di stato sociale precariamente affermatosi in Italia nella seconda metà del secolo scorso appare sempre più in difficoltà e le crisi sanitarie, economiche, ambientali, demografiche, belliche e sociali continuano ad aumentare dando mostra di particolare pervicacia proprio nel loro essere interconnesse, la lezione di Borri, col suo riformismo implacabile ma razionale e la capacità di tenere in dialogo il momento giuridico con quello scientifico, ci offre un prezioso insegnamento circa i pericoli e le opportunità insiti in tale atteggiamento. Una riflessione sempre attuale per coloro che – giuristi, medici, riformatori – continuano ad auspicare una «evoluzione giuridica» capace di garantire «a tutti la giusta parte di sole»<sup>157</sup>.

---

<sup>156</sup> B. Mussolini, *Discorso ai medici*, in D. Bidussa (cur.), *Benito Mussolini*, cit., pp. 473-477, p. 474. Tra i molti esempi possibili della distanza intercorrente tra le due proposte, quella di Borri e quella fascista: quando il medico fiorentino discorre di bonifica umana si riferisce all'eradicazione della malattia dall'uomo, il fascismo all'eradicazione dell'uomo deviato dalla società; laddove Borri dichiara l'inutilità degli sforzi statali volti a regolare le dinamiche della procreazione e la necessità invece di migliorare le condizioni di vita della popolazione, gli autori organici al regime sostengono l'esigenza di politiche volte a favorire «famiglie numerose educate [...] alla povertà»; similmente il regime stigmatizza la prostituzione in quanto espressione di una tendenza innata a delinquere e dall'altro la tollera quale «piaga necessaria», Borri, come si è detto, criticherà duramente entrambe queste posizioni: v. *infra* parr. 4 e 5; L. Berlinguer, *Medicina e politica*, cit., pp. 52-53.

<sup>157</sup> L. Borri, *Nel salire la cattedra di Angiolo Filippi*, cit., p. 115.